



***Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Catania***

Inaugurazione Anno Giudiziario 2022

Relazione Attività Anno 2021

Presidente

Pancrazio Maria Savasta



Indice

1 - Introduzione

2 - Dalla pandemia alla sfida del P.N.R.R.

3 - L'anno 2021 nella Sezione Staccata di Catania

4 - La giurisprudenza della Sezione Staccata di Catania

5 - L'anno 2022. I nuovi strumenti del processo. Gli obiettivi da raggiungere

6 - Documentazione

7 - Dati Statistici

Documentazione:

- **Raccolta delle massime del Tribunale - anno 2021**
- **Decreto n. 137/21 Composizione Sezioni 2022**
- **Decreto n. 146/21 Ripartizione materie 2022**
- **Calendario udienze 2022**

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2022

Saluti

Ringrazio per la gradita presenza e saluto le Autorità civili, militari e religiose, il rappresentante del C.P.G.A., Consigliere Francesco Elefante, il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi, Presidente Roberto Pupilella, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Consigliere Giacinta Serlenga, gli Avvocati dello Stato, degli Enti pubblici e del Libero Foro, i Signori Presidenti delle Sezioni interne, i Colleghi Magistrati e il personale amministrativo di questo Tribunale, i gentili ospiti e i presenti tutti.

1 - Introduzione.

Come da indicazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, diversamente che per l'anno 2021, quest'anno si ripropone la tradizionale cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario in presenza.

Una presenza contingentata, quasi discreta, che voleva essere il timido ma convinto tentativo di rappresentare il desiderio di rinascita, di ritorno alla normalità, dopo uno dei periodi, quello della pandemia da COVID-19, che, ci eravamo illusi, fosse da registrare come l'ultimo tra i più terribili della Storia dell'Umanità.

Avrei voluto semplicemente celebrare la speranza di un pronto ritorno alla possibilità di poter riabbracciare, sia pure virtualmente, tutti gli Attori che caratterizzano la Giustizia amministrativa.

Purtroppo, non è così.

Mentre mi accingevo con grande difficoltà a scrivere queste poche righe, il Mondo era già devastato dal rigurgito di una follia che incautamente avevamo pensato appartenesse ormai al passato.

Passato del quale abbiamo continuato a celebrare sempre la memoria, nella speranza di poter dire: mai più! Ma non è stato così.

“Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte, t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata”.

La nostra scienza che credevamo avesse vinto, ancora una volta, la malattia.

Il nostro potere sulla Terra, ancora infinitamente finito.

E invece, la nostra scienza per uccidere il nostro fratello, ingannandolo, come Caino.

Senza pietà. Mettendo il nostro Io prima di ogni cosa.

Senza la capacità di un abbraccio di pace.

Il mio pensiero non può non andare allo sterminio dell'innocenza, all'eroismo per un ideale, quello della libertà di essere, di pensiero, di coscienza.

Il mio pensiero non può non andare a quei bambini, a quegli uomini e a quelle donne che con grande dignità si sono stretti, aspettando un abbraccio di solidarietà e non di morte.

Il mio pensiero non può non andare all'ennesimo esempio che abbiamo ricevuto e che fa impallidire tutti i falsi problemi e le remore che spesso impediscono a noi e alla nostra società di costruire un sistema che sia di accoglienza alla vita e al profumo della verità, volto all'agire per costruire e non per prevaricare, orientato al sapersi sacrificare, riconoscenti per quello che siamo e per quello che abbiamo, indirizzato a essere stimolo di solidale condivisione.

Il mio pensiero non può non andare al ruolo che ciascuno di noi deve svolgere fino in fondo per far sì che la promessa di un mondo senza fionde e senza ali di morte diventi una realtà.

“Dimenticate, o figli le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri”.

Vogliamo davvero che i nostri figli debbano dimenticarsi di noi, rei di avere costruito una società di persone che si voltano dall'altra parte piuttosto che costruire un futuro per loro, senza il ricatto di dover dipendere da qualcuno, sia esso un simbolo di chi amministra, di chi insegna, di chi giudica, di chi governa o, ancor più, da uno Stato straniero che fa delle risorse che l'Onnipotente gratuitamente gli ha dato per ricattare sventolando il bisogno altrui?

Tutto passa dalla consapevolezza che non è la fionda lo strumento per affrontare la vita, ma il sudore e la forza delle nostre braccia, delle nostre menti: questo deve muovere le nostre azioni, le nostre ambizioni, i nostri desideri.

Si è passati dagli anni della pandemia, al momento del terrore del conflitto nucleare, della Terza Guerra Mondiale.

Tutto questo ha messo a dura prova lo stesso concetto di società, ma ha anche disvelato il senso di grande sacrificio, di solidarietà, di attaccamento alla vita di ogni Uomo.

Accanto alla commozione e alle lacrime per la morte terribile in un letto di ospedale o sotto le ali nere si sono sollevati gli Angeli della solidarietà.

Ed è a loro che dobbiamo guardare, non solo riconoscenti, ma anche con dentro il desiderio, ciascuno nel proprio ambito, di fare, come loro, tutto quanto possibile per creare una società senza ostacoli, senza paura di assolvere al proprio compito con dentro non l'esaltazione del proprio Io, del nostro particolare, poiché da ciò si generano i mostri della Storia e della inefficienza.

Rimuovere i nostri dubbi e le nostre paure nel fare ciò che facciamo, come se, dietro le nostre a volte noiose carte, vi sia il malato che ha bisogno o il profugo che chiede il nostro conforto.

Tutto ciò ci deve spingere al meglio.

Ciascuno secondo il proprio ruolo.

Solidarietà ed efficienza. È un binomio possibile?

Questi Angeli della solidarietà lo hanno dimostrato. Occorre avere l'umiltà di saperli imitare.

Ci suggerisce il Santo Padre: “Non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Voi . . . Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno presentando in varie parti. Vi chiedo di essere costruttori, di mettervi al lavoro per un mondo migliore. Per favore, non guardate dal balcone la vita”.

Il Funzionario, che non deve sentirsi giudicato, deve potersi muovere con serenità, dimostrando, però, tale serenità nelle proprie scelte; l’Avvocato deve avere la coscienza di fare quanto possibile per illuminare, con lealtà, il processo; il Giudice deve sentire il peso delle proprie decisioni, senza che le stesse, e non è un paradosso, siano un peso.

Così il concetto di servizio, al di là delle nostre convinzioni personali, si sostituisce a quello di potere e laddove a muovere il Funzionario, il Docente, il Magistrato, il Politico è il senso del servizio, regna la serenità nella coscienza del delicato, ma anche fallibile, compito cui siamo chiamati; ed è per questo che occorre spendersi di più, oltre al minimo indispensabile, oltre, soprattutto, al nostro utile personale.

Allora, solidarietà ed efficienza possono, anzi, devono andare di pari passo.

2 – Dalla pandemia alla sfida del P.N.R.R..

In questo biennio della pandemia abbiamo visto contrapposti rilevanti interessi pubblici e privati e, a dipanare le conseguenti complesse vicende, in tempi mai così rapidi, è stato chiamato il Giudice amministrativo.

In una prima fase, il contenzioso si è sviluppato attorno a sollecitazioni di gruppi più o meno consistenti di cittadini, che si sono fatti portavoce di istanze di giustizia, ritenendo violati dall'attività amministrativa alcuni interessi pubblici di rilievo costituzionale, quali, ad esempio, il diritto all'attività scolastica in presenza, piuttosto che a distanza, ovvero la possibilità di continuare a esercitare l'attività professionale, senza le restrizioni derivanti da provvedimenti comunali.

Con l'acuirsi della pandemia nell'ultimo periodo del 2021, e all'inizio del 2022, il contenzioso si è per lo più spostato sugli interessi individuali e lavorativi, a fronte delle restrizioni derivanti dal mancato possesso del green pass.

Ma la sfida che accompagnerà l'attività della Pubblica Amministrazione e quindi della Giustizia amministrativa risiede nel P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il più grande programma di investimenti che sia mai stato concepito in Europa e dall'Europa che vuole dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività dell'Italia.

Un'occasione unica, che, ci auguriamo, non venga meno per effetto delle pericolose ricadute economiche legate al conflitto in Ucraina.

Come segnalato dal Presidente del Consiglio di Stato nella relazione di inaugurazione dell'Anno giudiziario «i suoi pilastri strategici sono l'occasione per un forte rinnovamento del Paese: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e inclusione sociale.

Ma la vera novità, la vera sfida consiste anche nel metodo. Nel trasformare nel fuoco fatuo della risposta all'urgenza in un comportamento durevole, acquisito. Nel trasformare lo “straordinario dell'emergenza”, con le sue *performance* di eccezione, in una “ordinaria amministrazione” che funzioni bene.

I vincoli, le scadenze, il rispetto delle priorità, impongono di “amministrare per risultati”, con nuove capacità di azione dei poteri pubblici e dei loro funzionari.

L’“amministrazione del fare” smette allora di essere uno slogan per farsi necessità vitale con tutte le sue conseguenze.

Di ciò, il giudice amministrativo deve tener conto».

Il concetto dell’amministrazione del fare deve spingersi alla razionalizzazione delle risorse, evitando sprechi (cedendo alla tentazione, che, purtroppo, vedo in “agguato”, di spese inconsulte e improduttive), non essendo questi giustificabili dall’enorme disponibilità di fondi, che, appunto, vanno rivolti a creare una società più efficiente e solidale.

Da qui passa, ad esempio, l’ammodernamento delle infrastrutture, la razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, la politica delle fonti energetiche rinnovabili, elementi, questi ultimi, che possono creare virtuose sinergie per risolvere significativamente l’approvvigionamento energetico con altrettante positive ricadute sulla spesa delle famiglie, eliminando, altresì, la pericolosa dipendenza del nostro Paese da altri Stati.

Vanno concepiti investimenti sul durevole e non già sull’effimero, risolvendo, in maniera definitiva, lacune che incidono sia sulla

Economia in generale del Paese, che sul reddito effettivo delle famiglie.

È un'occasione unica, che, spero, non venga sprecata, lasciando irrisolti annosi e pressanti problemi del nostro Paese, ancor più evidenziati dalla recente crisi scatenata dal conflitto in Ucraina.

È evidente che il ruolo determinante deve essere svolto dalla Politica nazionale e dall'attività di Governo centrale e locale.

Ma anche dal Legislatore che, in tempi rapidi, anzi rapidissimi, deve adeguare la legislazione, finalmente semplificandola, riferita agli appalti pubblici, senza cadere nella tentazione di optare per la via più semplice, vale a dire, la paralisi dell'azione processuale, foriera di possibili e reiterati consolidamenti di sacche di illegittimità, sanzionabili *a posteriori* in sede risarcitoria, con ricadute anche sui costi finali.

D'altra parte, il Giudice amministrativo deve farsi trovare pronto ad assorbire l'impatto del possibile aumento del contenzioso in sede giurisdizionale in materia di appalti, abbattendolo il più possibile nella fase immediata cautelare, mediante il ricorso alle sentenze in forma semplificata, che, diversamente da quanto accade adesso, vanno più che valorizzate in sede di valutazione del carico di lavoro dei singoli Magistrati.

Un altro versante che non può essere trascurato è quello della formazione.

Abbiamo la necessità di formare adeguati Funzionari pubblici, centrali e locali, che siano di adeguato sostegno all'azione governativa nazionale e del territorio.

Più volte ho sottolineato che tale obiettivo non si raggiunge nel breve volgere di un giorno, ma occorre la creazione di una seria ed efficiente struttura di formazione del funzionario, che dovrà essere “allenato” ad affrontare le numerose scelte quotidiane, le procedure di aggiudicazione e a saper pianificare interventi produttivi.

Tale sistema, potrà fornire i presupposti per una Amministrazione efficiente, ultimamente affidata a selezioni fortemente fondate sui semplici pregressi risultati scolastici, spesso non utili a individuare i “migliori”, poiché diversi sono i parametri di giudizio delle diverse realtà nazionali dell'Istruzione che tali valutazioni effettuano.

A questa logica non deve sfuggire neanche la Giustizia nel suo complesso, in quanto Amministrazione pubblica, mediante attività di formazione e di coordinamento delle esperienze virtuose, non

relegabili a iniziative individuali, che, invece, vanno “copiate” e adottate in maniera indiscriminata.

Mi riferisco ai moduli organizzativi e agli strumenti necessari per evitare il formarsi di sacche di non più tollerabile arretrato, di guisa che è possibile fornire una risposta pronta e immediata alle istanze di giustizia che il nostro, in effetti “litigioso”, Paese richiede.

Anche qui l’efficienza va a braccetto con la solidarietà, poiché una giustizia rapida, ma giusta, spesso restituisce respiro a chi ha avuto il respiro tolto da indiscriminate attività individuali o amministrative.

Il presupposto unico, quindi, è la razionalizzazione delle risorse, sia in termini umani che strettamente di spesa.

Principio che vale per tutte le Amministrazioni, compresa quella della Giustizia.

3 - L’anno 2021 nella Sezione Staccata di Catania.

L’ormai consolidata esperienza nel processo telematico, a regime sin dal 2017, ha consentito alla Giustizia Amministrativa nel suo complesso e, quindi, al T.A.R. Catania, anche nel 2021, di non subire significativi “contraccolpi” derivanti dall’emergenza da Covid-19.

Le udienze, sino al 31 luglio, si sono tenute da remoto e, nonostante l'inasprirsi in maniera significativa del contagio nel periodo successivo, sono ormai svolte in presenza.

Il perdurare della pandemia ha richiesto una ulteriore organizzazione, volta a scongiurare la possibilità di contagio, mediante rigide prescrizioni a tal fine orientate.

Si sono opportunamente create fasce orarie di audizione degli Avvocati, scaglionando, così, il loro ingresso nelle pur capienti aule d'udienza e sono state fatte osservare, con l'assoluto apporto collaborativo del Foro, oltre che le misure di distanziamento anche le prescrizioni relative alla necessaria prevenzione.

Tale correttivo, in effetti, sostituendo le precedenti modalità di audizione, con la previa chiamata delle "preliminari", pare potersi assumere come modello, avendo dimostrato una razionalizzazione dell'audizione, che probabilmente potrà essere mantenuta anche nel futuro.

Il Legislatore, opportunamente, ha previsto un possibile correttivo al processo in presenza in considerazione dello stato di crisi da pandemia, introducendo l'art. 7 bis del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito in L. 16 settembre 2021, n. 126, secondo il quale è rimasta la possibilità di svolgere le udienze in modalità telematica, nel caso di impedimento assoluto, collegato alla pandemia, di poter presenziare all'Udienza di trattazione della causa.

Altro intervento del Legislatore ha riguardato le udienze di smaltimento dell'arretrato, che, evidentemente in considerazione della possibilità che alle stesse partecipino Magistrati provenienti da altri Tribunali, sia per motivi "Covid", sia per un buon uso delle risorse (con risparmio sulle missioni), si è stabilito che si tengano tutte da remoto.

In merito a quanto accaduto nel Tribunale di Catania, intanto, va sottolineato che non ha beneficiato del concorso espletato per l'immissione di nuovi Magistrati, posto che gli stessi sono stati localizzati prevalentemente al TAR Lazio.

I due Colleghi di nuova nomina, Dr. Pierluigi Buonomo e Dr.ssa Valeria Ventura, cui va il mio affettuoso augurio di una splendida carriera al servizio delle Istituzioni, sostituiscono due Consiglieri, Dr. Giuseppe La Greca e Dr. Francesco Elefante, veri pilastri di questo Tribunale, di guisa che il saldo è pari a zero, essendo rimasto il Tribunale con sedici unità.

Anche nel settore amministrativo, si segnalano numerosi pensionamenti (un operatore, quattro assistenti e un funzionario), con perdita rilevante in termini di esperienza.

Inoltre, non è stato rinnovato il comando a due funzionari, mentre due hanno preso servizio, in seguito a una procedura concorsuale, e due assistenti in seguito a una procedura di mobilità.

La situazione nel 2022 è destinata a complicarsi ulteriormente, poiché, a fronte dell'acquisto di un funzionario in assegnazione temporanea, sono previsti ulteriori quattro pensionamenti, di un funzionario, due assistenti e un ausiliario.

Il 2022 sarà anche l'anno in cui vi saranno particolari eventi e novità.

A novembre vi sarà il pensionamento del Presidente Francesco Brugaletta. In questa sede ufficiale, voglio esprimere pubblicamente il mio sentimento di grande stima e affetto nei suoi confronti.

Il Presidente Brugaletta, che ho avuto l'onore di avere in Collegio al mio ingresso in Magistratura, è stato, prima di tutto, un vero amico. Mi è stato sempre vicino nei molti momenti difficili della mia Presidenza, dispensandomi sempre preziosi consigli e sostenendomi nei momenti in cui, inevitabile, lo scoraggiamento per la gravosità dei compiti e degli impegni occupava il mio cuore. Ne voglio segnalare, quindi, la correttezza personale e professionale, la signorilità ed esprimergli la mia convinta gratitudine per quello che ha fatto per me e per la Giustizia Amministrativa.

Spero che il suo esempio di lealtà e correttezza venga seguito dai più giovani e anche dai meno giovani, nella consapevolezza del

difficile compito che, oggi, deve assolvere un Presidente di Sezione e, a maggior ragione, di Tribunale.

Un grazie di cuore, a nome di tutto il Tribunale, di tutti i Colleghi e di tutto il personale amministrativo, ma, consentitemi, soprattutto mio personale.

Sul fronte dello smaltimento dell'arretrato, a forze invariate, si è praticamente completata la "pulizia" degli archivi, con l'eliminazione delle pendenze fittizie, mediante il ricorso all'istituto della perenzione.

In termini generali, nel 2021, la Giustizia Amministrativa ha introitato, tra primo e secondo grado, 58.909 ricorsi, definendone 71.738 e, in primo grado, i Tribunali amministrativi hanno introitato 48.112 ricorsi, definendone 59.949.

Al T.A.R. di Catania, l'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.09.2011 di riduzione delle pendenze di almeno il 10% risulta anche quest'anno ampiamente conseguito.

Si sono raggiunti in un biennio, i ragguardevoli risultati di eliminare 7.688 pendenze, pari al 50,79% delle originarie al 31.12.2019 (dato rilevante ai fini del P.N.R.R.), nonché di abbassare il tempo medio di definizione dei ricorsi da 1.320 a 942 giorni (pari a una riduzione del 28,64 %).

Nel 2021, infatti, da 9.724 ricorsi pendenti all'1 gennaio, si è passati a 7.449 al 31 dicembre 2021, con una differenza pari a 2.275, vale a dire il 23,40% in meno rispetto all'anno precedente, con la definizione di 4.541 ricorsi, mentre ne sono stati introitati ulteriori 2.114, contro 1.945 del 2020 (con un aumento del 8,69%) e con incremento dei motivi aggiunti, che da 290 sono aumentati a 303, pari al 4,45%, con un dato complessivo pari a 2.417 ricorsi contro i 2.335 del 2020; con i motivi aggiunti vi è stato un aumento del contenzioso del 8,14%.

Inoltre (cfr. tab. «B»), sono stati pubblicati 5.425 provvedimenti, oltre 602 ordinanze cautelari (contro le 611 del 2020) e 1.091 ordinanze collegiali (contro le 953 del 2020).

Sono stati assunti 1.557 decreti decisori, contro i 3.919 del 2020, e tra essi 1.114 decreti di perenzione, contro i 3.622 del 2020, 362 decreti di estinzione contro i 561 del 2020, 418 decreti decisori che dichiarano l'improcedibilità e 105 provvedimenti di interruzione contro i 500 del 2020, oltre 1.225 avvisi di perenzione ultraquinquennali.

In considerazione delle adesioni al programma di smaltimento dell'arretrato, è stato possibile celebrare cinque udienze straordinarie, sei in meno rispetto al 2020, nelle quali sono stati introitati 181 ricorsi, contro i 351 del 2020, e pubblicate 147 sentenze, contro le 306 del 2020.

Inoltre, al fine di verificare l'assenza di opposizioni a decreti decisori, emessi nell'arco temporale compreso dal 2005 al 2017, nonché di eventuali ulteriori anomalie non risolte, sono stati verificati 40.600 fascicoli.

Infine, un altro dato significativo va registrato nel saldo attivo tra sopravvenienze (pari, come si è detto, a 2.114) e sentenze pubblicate, pari a 2.732 (contro 2.527 del 2020), di cui 2.475 ordinarie e 257 brevi, con un incremento dell'8,11%.

Il dato è ancor più rilevante, ove si osservi che dalle udienze di smaltimento, come chiarito, rispetto all'anno precedente, nel 2021 sono state pubblicate 159 sentenze in meno provenienti dalle udienze di smaltimento dell'arretrato.

I risultati sarebbero stati certamente più consistenti ove fosse stata mantenuta la prevista Sezione stralcio, invece poi non istituita, programmata per il 2021 e sulla quale molto confidavo.

In termini di dati assoluti, in tema di appalti, si è registrato, il deposito di 194 ricorsi (il maggior numero degli ultimi anni), con 195 sentenze rese, cui bisogna aggiungere i ricorsi per motivi aggiunti e ricorsi incidentali che ordinariamente sono proposti - e decisi - in tale materia.

I correlati tempi di risposta sono attestati in 24 giorni per la fase cautelare (contro i 38 del 2020) e 105 per quella definitiva di

merito (contro i 114 del 2020), nella media nazionale, pari a 104 giorni.

I richiamati tempi di deposito, si ribadisce, nella media nazionale, smentiscono documentalmente le pur ricorrenti insinuazioni circa l'influenza negativa della Giustizia amministrativa sul PIL, a causa dei ricorsi in tema di appalti pubblici.

In conclusione, anche quest'anno il Tribunale di Catania si colloca nella fascia «alta» dei Tribunali amministrativi «virtuosi», invero, come numero di ricorsi totali definiti, la sezione Staccata di Catania, quindi, al netto delle ordinanze (pari a ulteriori n. 2.002) si colloca al terzo posto dopo il T.A.R. Lazio e il T.A.R. Campania, come noto, dotati di ben altro organico.

In tal senso, l'attività dell'Ufficio del processo, in sede di coordinamento con le Segreterie delle Sezioni e con l'impegno indifferenziato di tutto il personale amministrativo, è stata determinante, con la ricerca certosina della permanenza dell'interesse, mediante comunicazioni di cortesia, riscontrate purtroppo non in maniera unanime dagli avvocati, per come sarebbe stato auspicabile, ma, comunque, con una buona percentuale.

Rimane, ormai, la fase di definizione del merito dei ricorsi residuati dalla rappresentata "scrematura", purtroppo ancora in numero rilevante ultraquinquennali, ad oggi 1.237, compito invero

non semplice, poiché, come è noto, oltre a un contenzioso complesso nella sede di Catania, sussiste il noto limite, per altro condivisibile, ma certamente perfettibile, al fine di definire i ricorsi con decisioni ponderate, dei carichi di lavoro.

Occorre, tuttavia, continuare nella virtuosa attività del “saldo attivo” tra ricorsi depositati e quelli esitati con provvedimento definitivo.

Come rammentavo lo scorso anno, a tal fine, occorre che il C.P.G.A. rimediti sul valore da attribuire alle sentenze in forma semplificata, in atto insuscettibili di essere conteggiate nei carichi di lavoro dei singoli Magistrati, che, a mio avviso, andrebbero invece particolarmente valorizzate, accorciando, così, i tempi di risposta alle istanze dei cittadini, segnatamente in alcune materie, come gli appalti, già definiti, come chiarito, in tempi rapidissimi. I risultati sin qui descritti sono stati raggiunti, vale la pena sottolinearlo, nonostante l’attività del personale amministrativo sia stata resa, ancora quest’anno, in buona parte in *smart working* e le udienze, come sopra chiarito, per sette mesi, tenute da remoto, segno del grado di efficienza che la Giustizia amministrativa ha raggiunto, tale da poter affrontare, senza sensibili “scossoni”, un periodo caratterizzato dal fermo di un gran numero di attività anche amministrative.

In somma sintesi, sia per le condizioni oggettive, sia per il numero dei Magistrati in forza al Tribunale, i risultati raggiunti, ancora una volta, sono stati più che soddisfacenti.

Per l'encomiabile lavoro svolto dal Tribunale, va il mio convinto ringraziamento al Personale di Magistratura e Amministrativo del Tribunale, che si è distinto per assoluta professionalità e disponibilità, anche ben oltre il normale orario di servizio.

Una particolare menzione va fatta al Presidente Burzichelli, che, caricandosi di notevole contenzioso, ha contribuito personalmente in maniera significativa all'abbattimento dell'arretrato.

Molto c'è ancora da fare.

Come sempre, però, confido nell'alta professionalità del Personale del Tribunale e nell'apporto delle nuove leve, magistratali e amministrative, che, se ben orientate, daranno i risultati sperati, consentendo, così, di confermare e anche migliorare i risultati sin qui raggiunti.

Va segnalato, infine, che con decisione assunta nella seduta dell'8.10.2021, è stata autorizzata dal C.P.G.A. una convenzione con la Libera Università degli Studi Kore di Enna, grazie alla quale sarà possibile, tra l'altro, introdurre al processo amministrativo, con seminari, forme di partecipazione alle Udienze e simulazione del processo, gli studenti del corso di Laurea in Giurisprudenza; esperienza che ritengo importante per far avvicinare alla realtà

della Giustizia amministrativa gli studenti universitari, che restituiscono a noi Magistrati l'entusiasmo e il gusto della domanda che caratterizza la loro voglia di apprendere.

4 - La giurisprudenza della Sezione Staccata di Catania

Tra le decisioni di particolare rilievo adottate nel 2021 dal Tribunale ne vanno segnalate alcune di maggior interesse.

Con decreti presidenziali, in materia di emergenza coronavirus (n. 60/21, in riferimento alle attività di ristorazione e n. 64/21, in riferimento alla possibilità di svolgimento di attività professionali alla condizione che fosse limitato il ricevimento della clientela a una precisa fascia oraria) è stato posto il principio della prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dalle emergenze sanitarie nonché quello per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, rispetto agli interessi privati di carattere meramente economico e, quindi, rigettata l'istanza cautelare monocratica.

È stata invece ritenuta ingiustificata la sospensione dei servizi di assistenza domiciliare degli anziani per l'intero territorio comunale (D.P. 65/21).

È stata ritenuto legittimo il provvedimento con cui l'Assessore della Salute della Regione Siciliana ha disposto la sospensione della somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, avevano avuto comunque accesso alla prima dose (D.P. n. 102/21).

È stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento con cui l'Asp aveva disposto l'isolamento fiduciario a carico di una studentessa, fino all'esito negativo del tampone molecolare, dopo aver effettuato la quarantena di 14 giorni (D.P. n. 181/21).

In tema di accesso agli atti, con decisione n. 2576/21, si è stabilito che l'Amministrazione è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire documentazione richiesta ma non reperita, adottando le necessarie misure organizzative e che qualora, ciò nonostante, la stessa non venisse ritrovata, devono essere estese le relative indagini presso altre Amministrazioni in possesso di copia della documentazione richiesta.

In tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio, con sentenza n. 814/21 si è premesso che le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa. In particolare, in mancanza di una norma attributiva del relativo potere, l'amministrazione regionale non può sospendere sine die il procedimento di valutazione di incidenza ambientale (c.d. VInCA) sui singoli progetti di

competenza comunale, senza che abbia alcuna rilevanza l'eventuale pendenza di una procedura istruttoria europea.

Con sentenza n. 3196/21 si è posto il principio secondo il quale in tema di formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 46 della l.r. sic. n. 17 del 2004, il nuovo testo dell'art. 23 l.r. sic. n. 10 del 1991 ha reso applicabile nella Regione Siciliana l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che esclude il silenzio-assenso nei "procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico". Dalla constatazione che tratta di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si è concluso che la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione dell'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della l.r. sic. n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso). Di conseguenza, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011.

Varie decisioni hanno riguardato l'organizzazione degli enti locali. Con sentenza n. 339/21, è stato chiarito che, dopo l'emanazione della l.r. Sicilia n. 6 del 2011, non può più ritenersi demandata allo statuto comunale una diversa disciplina del quorum di legge per la revoca del presidente del consiglio comunale ed è pertanto illegittimo il provvedimento allorquando

la revoca sia stata proclamata sulla base del voto favorevole di un numero di consiglieri inferiore al quorum di almeno i due terzi contemplato dalla predetta legge regionale.

Con sentenza n. 397/21 è stato stabilito che lo stato di dissesto obbliga il Comune a intervenire rimodulando e riorganizzando secondo criteri di efficienza tutti i servizi dell'ente ai fini del suo risanamento economico-finanziario, attraverso una revisione delle dotazioni finanziarie e una eliminazione, o quanto meno una riduzione, di ogni previsione di spesa che non abbia per scopo l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, anche tramite rinegoziazioni e rimodulazioni. Le opzioni conseguenti, però, non possono essere valutate dall'Amministrazione in modo arbitrario, bensì secondo i principi di buon andamento ed economicità, attraverso un'adeguata istruttoria (nell'ambito della quale l'eventuale raggiungimento di un nuovo equilibrio può ragionevolmente esigere la ridiscussione delle clausole già esistenti) svolta in contraddittorio con l'affidatario di un contratto.

Con sentenza n. 496/21 è stato chiarito che, contrariamente a quanto previsto a livello nazionale, in Sicilia la comminatoria di scioglimento del consiglio comunale, a fronte di mancata approvazione del conto consuntivo, non è, allo stato, prevista; né può essere applicata la disciplina nazionale, poiché non richiamata da espressa disposizione legislativa regionale.

Con sentenza n. 1617/21 è stata ritenuta legittima la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, facendo riferimento alla “frammentazione del quadro politico, rispecchiata dal frequente passaggio dei consiglieri comunali dalla maggioranza all’opposizione e viceversa” o a circostanze, specificamente indicate nella mozione, tese a sottolineare “la dissoluzione del vincolo fiduciario che ha legato i consiglieri al Sindaco al momento dell’elezione”. Infatti, la mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da elevatissima discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza.

Con decisione n. 2089/21, si è chiarito che quando il commissario ad acta viene nominato da un’ autorità amministrativa di vigilanza e controllo affinché si sostituisca nell’esercizio di una competenza generale spettante a un organo di un ente locale (e, quindi, senza che vengano puntualmente indicati gli specifici atti da emanare), la relazione che si instaura con l’ente è di natura interorganica e il provvedimento commissariale va qualificato come atto di un organo straordinario, che può essere rimosso dallo stesso ente locale esercitando i poteri istituzionali di autotutela. Laddove invece, il commissario venga nominato dall’ autorità tutoria con l’indicazione della specifica attività da porre in essere, la relazione

ha carattere intersoggettivo e l'ente può solo impugnare le statuizioni del commissario sostitutive davanti al giudice amministrativo, ma non può ritirarle in via di autotutela.

In tema di appalti pubblici, con decisioni nn. 1930 e 1931/21, è stato ritenuto che la prescrizione del bando di gara che impone un termine di presentazione delle offerte inferiore a quello di legge, rientra nell'ambito delle c.d. clausole immediatamente escludenti, trattandosi di regola che rende la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile ovvero in quanto disposizione che prevede una abbreviazione irragionevole dei termini per la presentazione dell'offerta. Inoltre, i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione, devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi.

Con sentenza n. 380/21 è stato chiarito che il concetto di “grave illecito professionale” costituisce un tipico concetto giuridico indeterminato: la norma, invero, ha carattere esemplificativo, non descrive la fattispecie astratta in maniera esaustiva, ma rinvia, per

la sussunzione del fatto concreto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, che utilizza allo scopo elementi o criteri extragiuridici. Pertanto, la stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità sia in grado di minare l'integrità morale e professionale del concorrente. Esso perciò può, in concreto, essere desunto anche da una richiesta di rinvio a giudizio, ove sussistano dati di fatto o elementi a disposizione della stazione appaltante, che consentano a quest'ultima di adeguatamente motivare sulla carenza dei presupposti di affidabilità o integrità del concorrente, nei cui confronti ritenga di applicare la misura espulsiva.

Con decisione n. 2276/21, si è stabilito che, in tema di avvalimento, il contratto deve essere a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere dal testo contrattuale chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità. In mancanza, deve concludersi per la scarsa attendibilità dell'impegno negoziale assunto dall'ausiliaria e per la nullità del contratto di avvalimento. Con decisione n. 3959/21 è stato precisato che il soccorso istruttorio è ammissibile anche per colmare le carenze documentali riguardanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati

speciali, ben potendo la stazione appaltante assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente”. Occorre infatti distinguere tra soccorso che riguarda la (integrazione della) documentazione prodotta a comprova - ammesso - e soccorso istruttorio riguardante la dichiarazione nella sua integralità - non ammesso. Il soccorso istruttorio è pertanto ammesso allorquando vengano in rilievo non contestazioni sull’esistenza del requisito (carenza sostanziale), né l’assenza della documentazione richiesta a pena di esclusione, ma eventuali vizi procedurali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta), peraltro non immediatamente percepibili e comunque facilmente emendabili.

In tema di elezione del Consiglio comunale in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la decisione n. 728/21 ha precisato che, ai fini della deroga all’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto al secondo turno, la soglia del 50 per cento dei voti validi “già” superata da altra lista o gruppo di liste collegate va determinata all’esito complessivo della consultazione elettorale, tenendo quindi conto dei successivi apparentamenti di liste, senza che si possa fare riferimento ai soli voti validi espressi al primo turno.

5 - L'anno 2022. I nuovi strumenti del processo. Gli obiettivi da raggiungere.

L'anno 2022 è il primo di un quadriennio denso di impegni e di novità.

Va segnalato che con delibera del 10.2.2022, n. 8, il C.P.G.A. ha provveduto a istituire nuove Sezioni in vari Tribunali regionali.

Tra questi, il T.A.R. Catania beneficerà, con decorrenza effettiva 1 gennaio 2023, della Quinta Sezione.

È un importante risultato, poiché, a regime, consentirà di smaltire circa ulteriori 400 fascicoli l'anno.

Ma quest'anno si caratterizza per il potenziamento del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato voluto dallo stesso Legislatore per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, di guisa che con d.l. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in Legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato previsto il reclutamento di funzionari e tecnici informatici, con contratto di lavoro a tempo determinato, addetti esclusivamente all'Ufficio per il processo.

In buona sostanza, ex art. 12, sono stati previsti degli Uffici del processo "rafforzati", mediante la predetta assunzione, stabilendo, ex lege, quali siano le sedi giudiziarie con arretrato significativo e datato, tra le quali rientra a pieno titolo questo Tribunale, afflitto, nonostante il rappresentato notevole sforzo degli ultimi anni,

ancora da una rilevante percentuale di ricorsi pendenti ultraquinquennali.

Di seguito al concorso all'uopo espletato, sono stati nominati presso questo Tribunale i primi dodici funzionari e cinque tecnici informatici.

Con il successivo art. 17 è stato previsto che il Presidente del Consiglio di Stato debba stabilire le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato, adempimento formalizzato con un primo D.P.C.S. del 28 luglio 2021, aggiornato con D.P.C.S. dell'8.2.2022.

Conseguentemente, è stato adottato da questo Tribunale, il D.P. del 15.2.2022, n. 26, che ha regolamentato l'Ufficio del processo. L'Obiettivo previsto già in sede di P.N.R.R. è l'abbattimento dell'arretrato nella misura del 25% entro il 31.12.2024, considerate le cause pendenti al 31.12.2019 e del 70% entro il 30.6.2026.

L'attività dell'Ufficio del processo, quindi, sarà notevolmente intensificata e tutto ciò comporterà un particolare impegno ulteriore del Tribunale e mio personale.

Uno dei caposaldi delle linee guida consiste nella fissazione con priorità dei ricorsi antecedenti alla data del 31.12.2019.

Va detto che la fissazione in ordine cronologico è già prevista dallo stesso codice.

Tuttavia, numerose sono le eccezioni, riferibili ai riti speciali che caratterizzano il processo amministrativo, primo fra tutti con quello in tema di appalti, che richiede una corsia preferenziale, ovvero ai riti che si celebrano esclusivamente in udienza camerale (si pensi ai ricorsi in tema di esecuzione del giudicato, di accesso agli atti e di silenzio).

Quindi, l'impegno dei Presidenti sarà in parte complicato da queste disposizioni, tenendo conto che i ruoli, spesso, vengono, di fatto, modificati dalle decisioni rese dal Giudice di seconde cure, che rinvia al primo grado per la "celere definizione nel merito" della controversia, facendo, di fatto, saltare il principio adesso rappresentato.

L'attività dell'Ufficio del processo, può dirsi, sarà orientata a un aspetto "propositivo" e a uno ricognitivo-compilativo.

Il primo dei due, espressamente normato dall'art. 72 bis del codice, introdotto dall'art. 17, comma 7, del d.l. 80/21, consiste in una preliminare scrematura dei ricorsi in ingresso, mediante valutazione circa la sussistenza di profili che ne rendano immediata la definizione o richiedano attività di integrazione del ricorso.

Inoltre, l'Ufficio del processo è chiamato a segnalare i ricorsi per i quali sia possibile la definizione in rito, con provvedimento

monocratico o collegiale, nonché quelli per i quali sia necessario disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio.

L'aspetto ricognitivo-compilativo è strettamente collegato alla previsione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, che ha ricevuto un notevole impulso grazie al DPCM 30.12.2021, che ha stabilito le modalità di formazione dei Collegi, il numero degli affari assegnabili in almeno dieci per ogni udienza, per il massimo della retribuzione prevista.

L'interpello ha restituito un risultato soddisfacente, secondo il quale, sin da subito, sono già stati calendarizzati più di cinquecento fascicoli.

Intensa sarà l'attività di preparazione.

Grazie all'apporto dei Funzionari assegnati in via esclusiva all'Ufficio del processo, sarà altresì possibile svolgere una previa attività di monitoraggio dell'attualità dell'interesse, al fine di evitare che vengano introdotti in udienza giudizi definibili con provvedimenti monocratici.

Sarà possibile offrire un valido ausilio ai Magistrati impegnati nella redazione delle sentenze, mediante la preparazione di schede di riferimento degli orientamenti giurisprudenziali e l'indicazione di massime sui precedenti sulle singole censure.

L'attività è già a pieno regime e, come dicevo, comporta un notevole impegno.

Sono certo che si raggiungeranno risultati soddisfacenti, poiché i nuovi Funzionari sono giovani molto preparati e dei quali ho già avuto modo di sperimentare le notevoli capacità.

La migliore sinergia potrà svilupparsi nel 2023, quando, oltre alle udienze di smaltimento dell'arretrato, entrerà a regime la quinta sezione, con almeno, è questa la mia speranza, altri quattro Magistrati.

Replicando le udienze programmate quest'anno, in considerazione degli attuali carichi di lavoro previsti per i Magistrati, si potranno smaltire circa novecento fascicoli in più rispetto all'ordinario e raggiungere, così, e anche superare gli obiettivi fissati in sede di P.N.R.R..

Un'ulteriore conseguente sfida ci aspetta.

L'immissione di ulteriori Magistrati di prima nomina, sposterà ancor più verso il basso sia l'età che gli anni di esperienza del Tribunale.

La qualità delle selezioni per l'accesso in Magistratura, ci restituirà Colleghi preparati e, sono certo, sempre più motivati.

Un ricambio generazionale che costituirà, esaurita la necessaria prima fase di inserimento, un prezioso contributo per la complessiva attività di questa Sezione.

In tale contesto, vanno segnalate anche le modifiche normative introdotte con il richiamato art. 17 del d.l. 80/21, tutte aventi finalità acceleratorie del processo.

In particolare:

- il richiamato art. 72 bis del codice, che stabilisce che il presidente «quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso»;

- l'art. 73, comma 1 bis, secondo il quale «non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali»;

- l'art. 79, comma 2, che stabilisce che «l'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto»;

- l'art. 80, comma 3 bis, secondo il quale «in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni».

Le dette disposizioni sono, per un verso, fonte di ulteriore impegno per la Giustizia amministrativa, ma anche utile strumento per una più rapida definizione dei giudizi.

Impegno per la Giustizia amministrativa.

Vorrei che fosse e sono certo che sarà, ancora nel 2022, l'obiettivo e lo stimolo per ciascuno di noi.

Vorrei che il Foro percepisse e avesse contezza di quanto il Tribunale di Catania sia una Casa comune alla quale affidare le giuste aspirazioni di Giustizia dei cittadini, continuando e incrementando l'attività di collaborazione, necessaria per concludere il progetto di ripianamento dell'arretrato, consegnando alla società un sistema di pronta risposta alle importanti esigenze di regolamentazione degli interessi pubblici e privati, cui si riferisce la competenza, forse troppe volte sottovalutata, della Giustizia Amministrativa.

Vorrei che le Amministrazioni Pubbliche acquisissero sempre più lo spirito di iniziativa e la capacità di venir incontro alle necessità di una società sempre più complessa ed esigente.

Vorrei anche che i cittadini acquisissero, più che la sensazione, la certezza che c'è un Giudice cui rivolgersi per venir riconosciuti i loro giusti diritti.

Dobbiamo lavorarci tutti, ciascuno facendo la propria parte.

Solo così si realizzerà quel possibile binomio tra solidarietà ed efficienza.

Con questa speranza, concludo, rinnovando il mio sincero ringraziamento a tutti i colleghi, agli avvocati, al personale amministrativo, per tutto quello che è stato e sarà ancora fatto per il sistema Giustizia e per i cittadini.

Un grazie, infine, a tutti voi per avermi pazientemente ascoltato.

DOCUMENTAZIONE

**RACCOLTA
DELLE
MASSIME DEL TRIBUNALE**

ANNO 2021

ACCESSO AGLI ATTI

Sez. I, sent. 5 marzo 2021, n. 704 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

La mancata partecipazione di un operatore alla procedura di gara non preclude, *ex se*, il radicamento di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione di atti dell'Amministrazione inerenti alla fase di affidamento e della correlata documentazione presentata dalla controinteressata, né la generica affermazione dell'Amministrazione circa la sussistenza di elementi di natura economica ed imprenditoriali «sensibili» correlati alla posizione della controinteressata può ritenersi ostativa all'esercizio del diritto d'accesso ex art. 22, l. n. 241 del 1990. Infatti, secondo l'orientamento prevalente, anche in capo alle imprese che non hanno partecipato alla procedura e che intendono contestare la legittimità dell'affidamento diretto va riconosciuta l'esistenza di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla procedura di affidamento, correlata alla veste soggettiva di «operatore economico dello specifico settore», in presenza di un rapporto di strumentalità tra i documenti oggetto dell'accesso e la pretesa sostanziale che si intende azionare in giudizio. Tale strumentalità va intesa in senso ampio, ossia in modo che detta documentazione si mostri quale mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione ipoteticamente subita.

Sez. II, sent. 22 luglio 2021, n. 2417 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Non può essere accolta, con conseguente ostensione della documentazione, l'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto un numero indeterminato di documenti, in alcun modo individuati e di cui non è stato fornito alcun indizio in ordine alla loro esistenza. Infatti, l'istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo.

Sez. I, sent. 30 luglio 2021, n. 2576 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

In materia di accesso, l'Amministrazione è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti, adottando le necessarie misure organizzative; qualora, ciò nonostante, la documentazione non venisse reperita, deve estendere le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi - in caso di

ulteriore esito negativo delle ricerche - dare conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell'adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi. Di conseguenza, non è sufficiente, al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e, quindi, di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull'amministrazione in base alla normativa primaria, la mera e indimostrata affermazione in ordine all'indisponibilità degli atti, in quanto spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità.

AMBIENTE

Sez. II, sent. 15 marzo 2021, n. 814 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni *sine die* motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa. In mancanza di una norma attributiva del relativo potere, l'amministrazione regionale non può sospendere *sine die* il procedimento di valutazione di incidenza (cd. Vinca, ex D.P.R. n. 357/1997) sui singoli progetti di competenza comunale, senza che abbiano alcuna rilevanza il quadro di fatto connotato da incontestate problematiche di degrado ambientale, il grave ritardo dell'amministrazione comunale nell'approntare rimedi idonei a risolvere la problematica di fondo dell'omessa valutazione dei c.d. "impatti cumulativi", o la pendenza di una procedura istruttoria europea.

Sez. I, sent. 20 agosto 2021, n. 2667 (Pres. Est. Savasta)

Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regolatrici (segnatamente il comma 4 dell'art. 86 del d.lgs.vo n. 259/2003) l'installazione di antenne per telecomunicazioni, di rilievo nazionale, sempre più strategiche e la cui disciplina è regolata da norme "statali", depone per l'ingiustificatezza di un divieto assoluto contenuto in un P.R.G., per giunta contenuto in un atto programmatico, quale è quello che contempla la prescrizione impeditiva a prescindere da ogni valutazione concreta da parte dell'organo a ciò deputato.

Tutto ciò in coerenza, anche con il dettato legislativo regionale contenuto nell'art. 3 e all'all. B della l.r. 5/2019, che di tale coerenza costituzionale appare evidente esempio.

ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Sez. I, sent. 2 febbraio 2021, n. 339 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Dopo l'emanazione della l.r. Sicilia n. 6 del 2011, non può più ritenersi demandata allo statuto comunale una diversa disciplina (o la disapplicazione, di fatto) del *quorum* di legge per la revoca del presidente del consiglio comunale, ferma restando la legittima disciplina attraverso tale fonte delle modalità attraverso le quali a tale deliberazione (di accoglimento o di rigetto della proposta) debba giungersi (*id est*: presentazione e modalità di discussione). Peraltro, la formulazione della disciplina legislativa - la quale fa riferimento al *quorum* determinato sui «componenti il consiglio» (e non anche ai consiglieri assegnati ovvero a quelli in carica) - non può dare adito a dubbi circa il riferimento implicito ai consiglieri assegnati, in assenza di un richiamo ai consiglieri presenti o a quelli in carica. È pertanto illegittimo e va annullato, previa disapplicazione della non conforme disciplina statutaria, il provvedimento di revoca del presidente del consiglio comunale (e il successivo provvedimento di nomina del nuovo presidente) allorquando la revoca sia stata proclamata sulla base del voto favorevole di un numero di consiglieri inferiore al *quorum* di almeno i due terzi contemplato dalla l.r. n. 6 del 2011.

Sez. I, sent. 10 febbraio 2021, n. 397 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nel nuovo assetto delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio di un Comune sito nella Regione Sicilia, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario per la proposizione o la resistenza all'azione (o all'impugnazione), salva diversa previsione statutaria del Comune, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

Ciò in quanto, coerentemente con i principi vigenti, il legislatore regionale ha provveduto ad una nuova ripartizione delle competenze, in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed organi responsabili dell'ente, nonché della gestione amministrativa dei suoi servizi.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo configurabile l'ipotesi di un esercizio di potere autoritativo previsto dalla legge allorquando l'amministrazione modifichi unilateralmente il contenuto della concessione (riduzione di un servizio e del numero di utenti) per ragioni connesse alla situazione di dissesto dell'ente ai sensi dell'art. 259 T.U.E.L.

Nel caso in cui si disquisisca non dell'inadempimento di una delle parti alle obbligazioni di cui alla regolamentazione del rapporto concessorio, ma del fatto che l'amministrazione, a fronte di un diniego di rinegoziazione, abbia inciso

unilateralmente sui servizi e sui costi previsti dalla concessione per ragioni di interesse pubblico legate alla situazione del dissesto, non v'è motivo di ritenere che non operi la giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a. Lo stato di dissesto legittima senz'altro il Comune e, anzi, lo obbliga ad intervenire rimodulando e riorganizzando secondo criteri di efficienza tutti i servizi dell'ente ai fini del risanamento economico-finanziario dello stesso, attraverso una revisione delle dotazioni finanziarie ed una eliminazione, o quanto meno una riduzione, di ogni previsione di spesa che non abbia per scopo l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, anche tramite rinegoziazioni e rimodulazioni.

Le opzioni conseguenti, però, non possono essere valutate dall'Amministrazione in modo arbitrario, bensì secondo i principi di buon andamento ed economicità, attraverso un'adeguata istruttoria (nell'ambito della quale l'eventuale raggiungimento di un nuovo equilibrio può ragionevolmente esigere la ridiscussione delle clausole già esistenti), svolta in contraddittorio con l'affidatario del contratto.

Ove i contraenti non raggiungano un nuovo accordo senza pregiudizio per la remuneratività per il contraente privato, in alternativa l'ente locale, nell'ambito di un rapporto caratterizzato dalla posizione di parità delle parti solo tendenziale, esercitando poteri di autotutela privatistica può intervenire unilateralmente, ma nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dal contratto, nonché dei principi generali a seguito di una compiuta istruttoria e mediante un'adeguata motivazione, non legittimando l'art. 259 T.U.E.L. l'ente ad alterare l'originario sinallagma in maniera automatica.

Sez. I, sent. 15 febbraio 2021, n. 496 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In via di principio, i Consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive; di conseguenza, un ricorso di singoli Consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio degli stessi, né ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo, si traduce in una automatica lesione dello *ius ad officium*. Contrariamente a quanto previsto a livello nazionale, in Sicilia la comminatoria di scioglimento del consiglio comunale, a fronte di mancata approvazione del conto consuntivo, non è, allo stato, prevista; né è applicabile la disciplina nazionale poiché non richiamata con un'espressa disposizione legislativa regionale.

Sez. I, sent. 18 maggio 2021, n. 1617 (Pres. La Greca, Est. Sidoti)

È legittima una deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, ex art. 10 l.r. n. 35/1997, facendo

riferimento alla “frammentazione del quadro politico, rispecchiata dal frequente passaggio dei consiglieri comunali dalla maggioranza all’opposizione e viceversa” o a circostanze, specificamente indicate nella mozione, tese a sottolineare “ la dissoluzione del vincolo fiduciario che ha legato i consiglieri al Sindaco al momento dell’elezione”. Infatti, la mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da elevatissima discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza. È vero che l’espressa previsione dell’obbligo di motivazione non rappresenta una mera clausola di stile riproduttiva del generale disposto di cui all’art. 3 della L. n. 241 del 1990, ma impone un’adeguata esplicitazione delle ragioni a sostegno della mozione; tuttavia è altrettanto vero che tale obbligo motivazionale va correlato alla ratio della normativa in questione, che è quella di garantire non tanto “la governabilità dell’ente locale”, quanto “la necessaria collaborazione” tra il Sindaco e il Consiglio comunale. In tema di *quorum* funzionale delle deliberazioni consiliari, la legge regionale prevale sulla fonte statutaria e su quella regolamentare, le quali non possono dettare disposizioni ad essa contrastanti, a meno che dalla stessa legge “autorizzate”. Nell’assetto ordinamentale degli enti locali della Regione Siciliana, nessuna disposizione attribuisce alla fonte statutaria o regolamentare il potere di individuare il *quorum* necessario per l’adozione delle deliberazioni (*quorum* funzionale), che continua quindi a essere regolato dalla legge regionale (cfr. art. 184, comma 2, della l.r. 15 marzo 1963, n. 16 O.R.EE.LL., secondo cui “Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale”), alla luce della potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di ordinamento degli enti locali ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano.

Sez. I, sent. 14 giugno 2021, n. 1930 (Pres. Est. La Greca)

Sez. I, sent. 14 giugno 2021, n. 1931 (Pres. La Greca, Est. Dato)

La prescrizione del bando di gara che impone un termine di presentazione delle offerte inferiore a quello di legge, rientra nell’ambito delle c.d. clausole immediatamente escludenti, trattandosi di regola che rende la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile ovvero in quanto disposizione che prevede una abbreviazione irragionevole dei termini per la presentazione dell’offerta. La legittimazione alla contestazione giurisdizionale di tale clausola spetta anche all’operatore economico che non ha proposto la domanda partecipativa, poiché la clausola non gli consentiva di presentarla. I termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del

tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi. La stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione.

Sez. I, sent. 24 giugno 2021, n. 2089 (Pres. Est. La Greca)

Quando il commissario *ad acta* viene nominato da un'autorità amministrativa di vigilanza e controllo affinché si sostituisca nell'esercizio di una competenza generale spettante ad un organo di un ente locale (e, quindi, senza che vengano puntualmente indicati gli specifici atti da emanare), la relazione che si instaura con l'ente è di natura interorganica e il provvedimento commissariale va qualificato come atto di un organo straordinario, che può essere rimosso dallo stesso ente locale esercitando i poteri istituzionali di autotutela. Laddove invece, il commissario venga nominato dall'autorità tutoria con l'indicazione della specifica attività da porre in essere, la relazione ha carattere intersoggettivo e l'ente può solo impugnare le statuizioni sostitutive davanti al giudice amministrativo, ma non può ritirarle in via di autotutela. In questo secondo caso, con riguardo ai terzi, l'atto del commissario può essere imputato all'amministrazione sostituita, ma rispetto ad essa il provvedimento commissariale rimane espressione di un potere esercitato da un centro di competenze distinto ed autonomo, in relazione al quale non è configurabile la possibilità di agire in autotutela.

Sez. I, sent. 13 dicembre 2021 n. 3729 (Pres. Est. Savasta)

Ove pure determinati atti di natura gestionale risultassero ancora formalmente attribuiti al consiglio o alla giunta comunale da legge anteriore al d.lgs. n. 267 del 2000, gli stessi dovrebbero ritenersi attribuiti all'organo gestionale in forza della previsione contenuta nell'art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54» (cfr. art. 275 Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali in G.U.R.S. 9 maggio 2008 - n. 20). D'altronde, si tratta di principio - questo - già contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. g) L. n. 421 del 1992, il quale, con una norma fondamentale di riforma economico - sociale della repubblica, prevedeva la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Sez. I, sent. 20 gennaio 2021, n. 175 (Pres. Est. Savasta)

Il ritiro del passaporto e l'annotazione "non valida per l'espatrio" sulla carta d'identità del genitore obbligato al mantenimento di figli minori sono provvedimenti vincolati per l'amministrazione e vincolanti per il (e non sindacabili dal) giudice amministrativo, in conseguenza del mancato assenso (o, come nella specie, della revoca dell'assenso) da parte dell'altro genitore e della mancata autorizzazione del giudice tutelare.

La disciplina di cui alla L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. b), è compatibile con la normativa comunitaria poiché assicura il non automatismo, la proporzionalità e la temporaneità della misura restrittiva, e il controllo sulla sua legittimità da parte dell'autorità giudiziaria, proprio attraverso l'autorizzazione del giudice tutelare, i cui provvedimenti non sono definitivi, ma sempre modificabili o revocabili, e al quale l'interessato può rivolgersi in qualunque momento per ottenere il riesame della misura.

Sez. I, sent. 21 maggio 2021, n. 1661 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Opera la *compensatio lucri cum damno* nei casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.

L'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, va scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, altrimenti la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali poste a carico dello stesso soggetto (il Ministero della Salute) ed aventi causa dal medesimo fatto. L'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il *lucrum*. Ciò in quanto limitare la compensazione alle somme fino ad un dato momento percepite fa dipendere l'ambito della compensazione da una circostanza di fatto e meramente occasionale; la compensazione avviene invece tra due titoli e non tra due situazioni di fatto. Essendo l'indennizzo oggetto di una erogazione periodica, l'esigenza di evitare un ingiustificato arricchimento rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco dall'entità del risarcimento spettante venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri.

Sez. IV, sent. 14 luglio 2021, n. 2311 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

In tema di distanze degli apparecchi da gioco con vincite in denaro rispetto ai cd. “luoghi sensibili” fissate dalla L.R. 24/2020 (“Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo”), è stato affermato che la disposizione tesa a disciplinare l’insediamento degli apparecchi da gioco contempla una platea di strutture più vasta rispetto alle sole “sale gioco”, ricomprendendovi sia i “centri di scommesse”, sia gli “spazi per il gioco” con vincita in denaro, sia ancora la nuova installazione di apparecchi per il gioco nei medesimi “centri” e “spazi”. Pertanto, deve ritenersi che la funzione precauzionale perseguita dalla legislazione regionale venga realizzata imponendo il rispetto delle distanze minime dai cd. luoghi sensibili, avuto riguardo non solo alle sale gioco ed alle sale scommesse (nelle quali l’attività di gioco è da considerare prevalente, se non addirittura esclusiva), ma anche con riferimento a tutte le altre strutture in cui è possibile installare apparecchi da gioco, come si ricava dall’impiego dell’espressione ampia e generica di “spazi per il gioco” rinvenibile nella legge, che allude evidentemente agli spazi ricavati in strutture diverse dalle sale gioco definite nell’art. 1.

Sez. III, sent. 20 settembre 2021, n. 2831 (Pres. Est. Burzichelli)

Presunte omissioni - informative, procedurali, attuative di quanto previsto nei vari piani didattici, etc. - intervenute nel corso dell’anno e qualsiasi violazione di altri oneri comunque posti a carico dell’Amministrazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva dell’alunno, atteso che il giudizio di non ammissione alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, venendo in rilievo requisiti indispensabili per accedere alla successiva fase di studi (e potendo semmai le doglianze in ordine alla mancata adozione di interventi o alla mancata comunicazione di informazioni giustificare la proposizione di azioni risarcitorie o l’adozione di misure disciplinari per eventuali e colpevoli omissioni). In buona sostanza, anche se la scuola omettesse del tutto, non solo l’attivazione delle prescritte misure didattiche integrative e l’adempimento degli oneri informativi, ma, persino, l’ordinaria celebrazione delle lezioni, non per tale ragione gli alunni potrebbero transitare nella classe successiva, anche perché ciò condurrebbe alla discutibile conseguenza secondo cui, in ipotesi, potrebbe ricevere il diploma di scuola media superiore anche uno studente che non sia neppure in condizione di leggere e scrivere.

Sez. III, sent. 20 settembre 2021, n. 2843 (Pres. Est. Burzichelli)

I poteri di cui all’ art. 823 c.c. non possono esercitarsi solo in relazione al demanio necessario, in quanto l’autotutela amministrativa contemplata dalla disposizione

indicata riguarda i beni del demanio e anche quelli del patrimonio indisponibile. Il secondo comma del citato art. 823 si riferisce espressamente ai beni che fanno parte del demanio e non introduce alcuna distinzione fra demanio necessario ed eventuale.

Sez. IV, sent. 21 settembre 2021, n. 2892 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

In caso di violazione dell'obbligo di partecipazione alla valutazione esterna di qualità (VEQ), il provvedimento adottato dall'Assessorato alla Salute, con il quale è disposta la sospensione temporanea dell'accreditamento, in applicazione dell'art. 5 del D.A. n. 463/2003 (il cui fondamento normativo si rinviene nell'art. 8 octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 502/1992), non ha solo uno scopo di tipo ripristinatorio ma anche sanzionatorio; più specificatamente svolge una "funzione special-preventiva", operando sul versante dei rapporti finanziari con il Servizio sanitario regionale, come "*penalità economica*", privando temporaneamente la struttura convenzionata della possibilità di imputare al SSR, in tutto od in parte, i costi delle prestazioni erogate nei confronti dei propri pazienti.

Sez. I, sent. 15 novembre 2021 n. 3374, (Pres. Est. Savasta)

Il divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO) può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto.

È sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede.

Sul punto relativo alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di DASPO è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria.

CONTRATTI PUBBLICI

Sez. II, sent. 12 gennaio 2021, n. 71 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Il principio della *par condicio* comporta che le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, al fine di evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico relativi alla componente “economica” dell’offerta possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali relativi alla componente “tecnica”. Il principio di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche - e il conseguente divieto di commistione delle stesse - è funzionale ad assicurare l’autonomia e imparzialità dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica. Coerentemente con tale finalità, il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto ed in riferimento alla verifica sostanziale di elementi idonei a condizionare la commissione di gara.

Sez. I, sent. 3 febbraio 2021, n. 355 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il c.d. principio di invarianza della soglia, sancito dall’art. 95, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, è inteso come “*crystallizzazione delle offerte*” e “*immodificabilità della graduatoria*” ed obbedisce ad una duplice finalità: a) garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ingenerando una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche; b) impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità di incidere sulla soglia di anomalia traendone vantaggio. La norma *de qua*, tuttavia, non deve essere intesa come volta a mortificare le iniziative giurisdizionali legittime, con le quali si contesti l’ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia.

Sez. I, sent. 9 febbraio 2021, n. 380 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il concetto di “grave illecito professionale” (art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) costituisce un tipico concetto giuridico indeterminato: la norma, invero, ha carattere esemplificativo, non descrive la fattispecie astratta in maniera esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, che utilizza allo scopo elementi o criteri extragiuridici. Pertanto, la stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni

tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale del concorrente. Esso perciò può, in concreto, essere desunto anche da una richiesta di rinvio a giudizio, ove sussistano dati di fatto o elementi a disposizione della stazione appaltante, che consentano a quest'ultima di adeguatamente motivare sulla carenza dei presupposti di affidabilità o integrità del concorrente, nei cui confronti ritenga di applicare la misura espulsiva.

Le misure di *self cleaning* rappresentano una conseguenza di precedenti condotte illecite e, in quanto tali, rispondono alla finalità di mantenere l'operatore economico sul mercato, e non già all'esigenza di sanare l'illiceità di condotte pregresse; il momento *ne ultra quem* per l'adozione delle misure di *self-cleaning* e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte. Risponde a logica, prima che a norme, che le misure di *self-cleaning* abbiano effetto *pro futuro*, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse, essendo infatti inimmaginabile un loro effetto retroattivo.

Sez. I, sent. 9 marzo 2021, n. 718 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La precedente esclusione di una società da una gara pubblica per grave illecito professionale, non può determinare l'automatica preclusione della partecipazione della suddetta società a una nuova gara; salvo il potere della stazione appaltante di ritenere, a seguito di specifica valutazione, la sussistenza del medesimo grave illecito professionale già contestato in altre gare.

Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 1094 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La regola secondo cui l'ammissione in gara degli operatori economici non richiede una motivazione esplicita subisce una eccezione in presenza di una pregressa vicenda professionale che appaia *ictu oculi* di particolare rilevanza, ovvero quando l'esternazione dei motivi del provvedimento di ammissione serva a chiarire l'apparente contraddittorietà del comportamento della stazione appaltante che, in una precedente gara, aveva escluso l'operatore economico per il medesimo illecito professionale successivamente ritenuto irrilevante.

Sez. IV, sent. 3 maggio 2021, n. 1399 (Pres. Cabrini, Est. Francola)

Alla procedura pubblica bandita per l'affidamento di una concessione mista, di beni in proprietà del comune (ossia l'impianto di erogazione carburante) e di servizi pubblici (ossia l'erogazione del servizio di distribuzione del carburante), da aggiudicarsi sulla base del criterio del maggior rialzo, sono applicabili gli artt. 164 ss. D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica invece l'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 (peraltro non richiamato dall'art. 164, cit.), che riguarda la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e non anche di quelle sproporzionatamente alte. Lo scopo della richiamata norma è, infatti, garantire

la serietà dell'offerta economica sul piano del rischio di impresa assunto dall'offerente, onde evitare che i costi della prestazione erogata non siano coperti dal corrispettivo pagato dall'Amministrazione al punto da pregiudicare l'esecuzione del contratto. Il che vale, dunque, per i contratti passivi, in cui cioè è l'Amministrazione a sostenere il costo economico dell'attività dell'offerente, ma non anche per i contratti in cui è, invece, l'offerente a corrispondere un prezzo all'Amministrazione per aggiudicarsi la stipula. Ed invero, nei contratti passivi l'Amministrazione può valutare l'attendibilità dell'offerta economica in ragione della coincidenza della componente dei ricavi ottenuti dall'aggiudicatario con la componente economica costituita dal corrispettivo pagato all'aggiudicatario; mentre, nella fattispecie in esame le valutazioni sul rischio d'impresa esulano dalla sfera di sindacato dell'Amministrazione poiché ineriscono esclusivamente all'organizzazione d'impresa, rilevando soltanto la capacità economico-patrimoniale dell'aggiudicatario obbligatosi alla corresponsione del prezzo offerto. L'Amministrazione, dunque, può al più pretendere il rilascio di un'apposita garanzia, ma non può anche sindacare la congruità dell'offerta economica formulata. Quanto alla necessaria alla conoscenza dei luoghi in cui deve essere svolto il servizio, la formulazione dell'art. 79, comma 2, del codice dei contratti pubblici secondo cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", impone che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte, senza, però, farne derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento. L'automatico effetto espulsivo (peraltro non previsto nemmeno dalla *lex specialis*) si porrebbe in contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impedisca il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento potesse dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara.

Sez. II, sent. 4 maggio 2021, n. 1447 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

La previsione del bando di gara che produce un effetto restrittivo della partecipazione alla gara non è di per sé illegittima, in quanto "nelle gare pubbliche la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito".

Sez. II, sent. 3 giugno 2021, n. 1820 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

Nell'ambito dei concorsi pubblici, è regola di carattere generale, affermata anche nell'art. 2 del D.P.R. n. 3/1957, quella secondo cui i requisiti e titoli fatti valere dai partecipanti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda. Non può valere la distinzione tra requisiti di ammissione e titoli ulteriori, utili ai fini dell'assegnazione dei punteggi, dal momento che, da un lato, tale distinzione non è rinvenibile né nel bando di concorso né nella normativa generale e, dall'altro un diverso termine di rilevanza di questi ultimi titoli si porrebbe comunque in contrasto con il rispetto dei principi della *par condicio* dei candidati e con la perentorietà dei termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Sez. I, sent. 7 giugno 2021, n. 1861 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Se è vero, in via generale, che l'annullamento (in sede giurisdizionale o in autotutela) di un atto inserito in una sequenza procedimentale (e diverso da quello conclusivo) comporta la rinnovazione dei soli atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di quelli anteriori, è anche vero che questa regola dev'essere armonizzata e coordinata, nelle procedure di aggiudicazione di un appalto, con il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della *par condicio* dei concorrenti). Tale regola implica che - nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica - le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche. Nella fattispecie controversa, il principio appena enunciato è rimasto vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative, dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state non solo conosciute, ma addirittura valutate. Invero, la valutazione di offerte inserite in buste già aperte implica la violazione del principio di segretezza delle offerte, nella misura in cui l'attività valutativa si è concentrata su offerte i cui contenuti avevano ormai irrimediabilmente perso i caratteri indefettibili della riservatezza e dell'anonimato, essendo già stati conosciuti. La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo.

Sez. II, sent. 15 giugno 2021, n. 1957 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

La normativa di cui all'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti, nell'affidamento dei contratti d'appalto sotto soglia, il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Tale principio, che costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. La previsione delle Linee guida Anac n. 4, adottate in attuazione del settimo comma del citato art. 36, secondo cui *“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”* (punto 3.6) va intesa nel senso dell'inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare il nuovo operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti essendo, invece, del tutto irrilevante la circostanza che il precedente gestore/affidatario fosse stato individuato a mezzo di gara. Diversamente opinando, sarebbe stridente ed inconciliabile il contrasto con l'ulteriore precisazione, nel testo delle citate Linee Guida (punto 3.6), che *“Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente”*. Rileva, quindi, il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura.

Sez. IV, sent. 4 luglio 2021, n. 1850 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

In tema di avvalimento tecnico-operativo, l'impegno assunto dall'ausiliaria non soddisfa i requisiti di certezza e determinatezza allorquando questa si sia limitata a menzionare genericamente la fornitura di un addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite, senza peraltro assumere un inequivocabile impegno in tal senso, che possa garantire alla stazione appaltante un impegno contrattuale certo e vincolante ai fini della corretta esecuzione del servizio, e ciò in quanto sussiste l'esigenza di definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizione, per cui l'istituto non può risolversi in un prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione.

Sez. IV, sent. 13 luglio 2021, n. 2276 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

In tema di avvalimento, il contratto deve essere a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere dal testo contrattuale chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità. Di conseguenza, allorquando la concreta struttura economica dell'accordo faccia configurare il contratto come pressoché gratuito, o simbolicamente oneroso, tenuto conto dell'enorme sproporzione che si registra fra le prestazioni contemplate a carico delle due parti, deve concludersi per la scarsa attendibilità dell'impegno negoziale assunto dall'ausiliaria e per la nullità del contratto di avvalimento.

Sez. I, sent. 30 luglio 2021, n. 2585 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Laddove il possesso della certificazione non costituisce, secondo le previsioni della *lex specialis*, un requisito di ammissione alla procedura ma solo un elemento di valorizzazione dell'offerta, se la legge di gara non prevede in capo ad ogni operatore il possesso delle certificazioni di qualità, quella prodotta da uno di essi è senz'altro da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso, con conseguente attribuzione dei punti previsti dal disciplinare di gara.

Sez. IV, sent. 4 agosto 2021, n. 2629 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

In materia di appalti di lavori, non rientra nel novero dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016 (relativo alle cause di esclusione), il professionista, esterno ed estraneo al "*concorrente*", indicato in offerta per assumere un ruolo di consulenza professionale ed organizzativa, esclusivamente ai fini della successiva fase esecutiva del contratto, per di più a supporto di una organizzazione aziendale già di per sé qualificata a rendere le prestazioni contrattualmente previste. Poiché detto soggetto non esercita sull'impresa alcun potere di direzione, controllo e/o influenza di sorta, risulta irrilevante (ai fini della legittimità dell'aggiudicazione) il sopravvenuto decreto di rinvio a giudizio per condotte tenute in sede di esecuzione di precedenti contratti di appalto, e il professionista indicato può essere sostituito con altro professionista dotato di analoghe ed adeguate esperienze.

Sez. II, sent. 7 ottobre 2021, n. 2961 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Nell'ambito di una procedura aperta concernente l'affidamento di servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza, la previsione, tra i requisiti di idoneità tecnica, del parere/nulla osta dell'amministrazione comunale "*sulla struttura abitativa proposta (...) con espressa accettazione e gradimento dell'ubicazione, della dimensione ricettiva e delle caratteristiche del progetto*", risulta manifestamente sproporzionata e

irragionevole, trattandosi di un requisito non “estraneo” all’impresa e rimesso alla valutazione di un ente terzo. Nell’ipotesi in cui il possesso di tale requisito sia richiesto “a pena di esclusione”, una tale clausola sarebbe comunque nulla, introducendo una causa di esclusione non prevista dalla legge, in violazione del principio di tassatività di cui all’art. 83, comma 8, D.lgs. 50/2016 che la norma sanziona con la nullità, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 31, comma 4, Cod. Proc. Amm. Nel caso di specie, la richiesta del citato nulla osta, oltre a risultare difforme rispetto al bando tipo di cui al D.M. 20/11/2020, si pone in contrasto anche con la previsione dell’art. 11, comma 2, D.lgs. 145/2015, laddove dispone che le strutture “*sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici*”.

Sez. I, sent. 24 novembre 2021 n. 3489 (Pres. La Greca, Est. Sidoti)

È ben nota la differenza tra c.d. “requisiti di partecipazione” e “requisiti di esecuzione”, e ove pure si volesse giungere a qualificare il bene o la struttura da utilizzare per il servizio come “requisito di esecuzione” (astrattamente preclusivo dell’esclusione in fase di gara), deve aderirsi alla giurisprudenza secondo cui il concorrente che sia sprovvisto di detti requisiti debba dare comunque prova, al momento della presentazione dell’offerta, di potere acquisire la disponibilità della struttura indicata di cui intenda servirsi per l’esecuzione dell’appalto, non essendo sufficiente una generica dichiarazione unilaterale volta a mettere a disposizione strutture fungibili fino alla stipula del contratto. Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può dirsi seria ed attendibile, potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare la disponibilità di beni, salvo poi non esserne realmente a disposizione.

Sez. I, sent. 7 dicembre 2021, n. 3699 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In caso di contrasto tra regole dettate dalla stessa *lex specialis* di gara, che rendono non percepibile in maniera immediata e chiara il requisito di qualificazione richiesto dalla stazione appaltante con riferimento ai lavori oggetto di gara, non vengono in considerazione disposizioni poco chiare di cui va compresa la portata (con attività di interpretazione del bando), ma un insanabile contrasto tra di documenti di gara, il quale rende a monte illegittimi il bando e il disciplinare. In particolare, laddove i documenti di gara prevedano un importo complessivo di lavori e una categoria insufficiente rispetto ai lavori previsti va accolta la domanda di annullamento della gara, senza che detto contrasto (rilevante ai fini della qualificazione) possa essere ricondotto a un mero errore materiale ovvero essere superato con interpretazioni integrative varie addotte dalle parti o con un’interpretazione della *lex specialis* conforme alle regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Sez. I, sent. 13 dicembre 2021, n. 3728 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nel sistema del “confronto a coppie”, l’attribuzione di punteggi è espressione delle preferenze soggettive dei commissari: un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti. È chiaramente ampia la discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto), ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte, operando una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti nell’ambito di ripetuti “confronti a due”. Il sindacato giurisdizionale, quindi, incontra forti limitazioni, non potendo il Giudice impingere in valutazioni di merito *ex lege* spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.

Sez. I, sent. 28 dicembre 2021, n. 3959 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La terza classificata è portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l’interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l’aggiudicazione, nel secondo quello “indiretto” alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione. Non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio qualora, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. Il soccorso istruttorio è ammissibile anche per colmare le carenze documentali riguardanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati speciali, *ben potendo la stazione appaltante assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente*. Occorre infatti distinguere tra soccorso che riguarda la (integrazione della) documentazione prodotta a comprova – ammesso - e soccorso istruttorio riguardante la dichiarazione nella sua integralità - non ammesso. Il

soccorso istruttorio è pertanto ammesso allorché vengano in rilievo non contestazioni sull'esistenza del requisito (carenza sostanziale), né l'assenza della documentazione richiesta a pena di esclusione, ma eventuali vizi procedurali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta), peraltro non immediatamente percepibili e comunque facilmente emendabili.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sez. II, sent. 7 gennaio 2021, n. 40 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

L'accertamento di conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente fa riferimento (oltre che al momento di presentazione dell'istanza) al momento della loro ultimazione e su di esso non possono incidere eventuali successive trasformazioni ad esse apportate che, ove prese in considerazione, rischierebbero di avallare comportamenti di tipo opportunistico dipendenti dalla scoperta o meno, da parte dell'Amministrazione, del difetto del titolo alla loro realizzazione.

Sez. II, sent. 19 gennaio 2021, n. 170 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

Le immagini e i rilievi di aerofotogrammetria non fanno piena prova degli abusi edilizi accertati dall'Amministrazione, ma costituiscono solo indizi ed elementi di prova. A fronte di tali rilievi, il privato è tenuto a fornire la prova contraria, che deve consistere in elementi concreti e rilevanti idonei a sovvertire le risultanze fotografiche.

Sez. II, sent. 19 gennaio 2021, n. 174 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

L'abuso edilizio costituisce un fatto impeditivo al rilascio del certificato di agibilità e, pertanto, non potrebbe mai essere reso irrilevante dal decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento, né tanto meno superato dalla formazione di un provvedimento tacito sull'istanza a seguito della protratta inerzia dell'Amministrazione. Infatti, le ipotesi di silenzio assenso necessitano della precondizione della sussistenza di tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso.

Sez. II, sent. 2 febbraio 2021 n. 325 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

L'omessa presentazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda di condono edilizio da parte del privato impedisce il decorso sia del termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso, sia di quello di trentasei mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso/conguaglio dell'oblazione versata. Per quanto, infatti, il

calcolo del conguaglio dell'oblazione possa essere effettuato a prescindere dall'avvenuto rilascio della sanatoria o dalla mancata realizzazione dei termini per il silenzio-assenso, non v'è alcun dubbio che in tanto può addebitarsi all'Amministrazione l'inerzia nell'esercizio del suo diritto al pagamento delle relative somme, in quanto essa sia stata effettivamente messa in condizione di poter accertare la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del titolo in sanatoria, l'effettiva entità degli abusi compiuti ed i versamenti già effettuati dal privato a tale titolo. L'attività di determinazione del residuo dovuto, infatti, non troverebbe alcuna giustificazione, ove, in un secondo momento, si accertasse l'insussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo edilizio o, addirittura, l'esistenza di un vero e proprio impedimento a tale rilascio, quale la mancanza del nulla osta paesaggistico.

Sez. I, sent. 9 febbraio 2021, n. 378 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Va esclusa la c.d. fiscalizzazione dell'abuso in caso di annullamento d'ufficio della concessione edilizia per cambio di destinazione d'uso di un capannone, sito in zona E (verde agricolo) del PRG, e del successivo permesso di costruire, allorquando il capannone non risulti temporalmente rientrante nella previsione dell'art. 87 della legge reg. Sic. 16 aprile 2003, n. 4, in quanto vizi sostanziali non emendabili ex art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

L'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per il rilascio del titolo edilizio in deroga costituisce condizione minima necessaria ma non certo sufficiente al fine dell'assentibilità del richiesto intervento, permanendo in capo al Comune un'ampia discrezionalità circa l'*an* stesso ed il *quomodo* della prestazione dell'eventuale assenso. Il carattere eccezionale dell'istituto, giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale, lo rende applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e mediante la specifica procedura: ciò porta ad escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo l'esecuzione delle opere e ad affermare che, anzi, debba essere esclusa nel vigente ordinamento l'esistenza di poteri di sanatoria in deroga.

Dall'esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (il quale contempla, fra i vari sbocchi ipotizzati dal legislatore, la c.d. fiscalizzazione dell'abuso), non può che discendere in via consequenziale e vincolata l'adozione delle misure ripristinatorie, non sussistendo alcuna ragionevole motivazione per cui debba essere differenziata - per le due ipotesi di cui agli artt. 31 e 38 - la conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dall'Amministrazione. Deve invece ritenersi che l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale sia conseguenza dell'inottemperanza

all'ordine di demolizione, quale elemento costitutivo della predetta acquisizione, pacificamente sussistente relativamente ad entrambe le ipotesi in esame.

Sez. III, sent. 11 febbraio 2021, n. 436 (Pres. Est. Burzichelli)

La circostanza che l'ordine di demolizione sia stato adottato prima che il preavviso di rigetto dell'istanza di sanatoria sia stato notificato all'interessato non ha rilevanza alcuna, in quanto l'eventuale presentazione della domanda di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ma semmai sulla sua efficacia.

Sez. III, sent. 25 febbraio 2021, n. 569 (Pres. Est. Burzichelli)

Ciò che rileva ai fini della destinazione di un'ordinanza di ripristino con sanzione pecuniaria è l'effettiva disponibilità materiale dell'immobile, in tal senso non rileva la qualificazione giuridica di mero nudo proprietario dell'immobile quando lo stesso ha presenziato ai due sopralluoghi, dimostrando che la sua qualifica formale non gli impediva una frequentazione abituale dell'abitazione, e ha interloquuto con l'Amministrazione, con riferimento alle opere in contestazione, in luogo dell'usufruttuaria.

Sez. I, sent. 1 marzo 2021, n. 632 (Pres. Est. Savasta)

Nell'ipotesi in cui sussista una fideiussione espressamente richiamata nel titolo edilizio a garanzia degli oneri legati al rilascio di una concessione edilizia (adesso permesso di costruire), l'ingiustificata mancata o intempestiva intimazione del Comune volta all'esercizio del diritto correlato alla garanzia, per il principio dell'autoresponsabilità (secondo il quale il creditore deve usare l'ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'inadempimento della controparte), determina l'inesigibilità di sanzioni e interessi derivanti dalla mancata corresponsione degli oneri coperti dalla fideiussione.

Sez. II, sent. 1 marzo 2021 n. 663 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale non costituisce adempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante. Analogamente, è illegittimo il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di riqualificazione urbanistica del terreno i cui vincoli espropriativi siano decaduti, che matura nonostante il Comune manifesti di aver preso in considerazione l'istanza di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, trattandosi quest'ultimo di atto avente natura meramente interlocutoria che non costituisce un effettivo riscontro dell'istanza, non derivandone alcuna sostanziale soddisfazione dell'interesse dell'istante alla disciplina dell'area a seguito di decadenza

dei vincoli. Accertato il silenzio, il giudice non può tuttavia accogliere la domanda volta ad ottenere la destinazione dell'area come ZTO B, in quanto in tale materia resta fermo l'ampio potere discrezionale dell'amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione da imprimere all'area, in coerenza con la più generale disciplina del territorio e con l'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.

Sez. I, sent. 9 marzo 2021, n. 717 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

L'autorizzazione paesaggistica postuma non può considerarsi un equipollente dell'autorizzazione tempestiva, lasciando fermo in capo alla competente Amministrazione il potere-dovere di procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria, essendo quest'ultimo un autonomo potere sanzionatorio che prescinde dall'esito favorevole della sanatoria paesaggistica ed edilizia.

Sez. I, sent. 2 aprile 2021, n. 1046 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Il vincolo autostradale è, di regola, un vincolo assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, a meno che detto vincolo non sia sopravvenuto all'esecuzione delle opere abusive, caso nel quale esso non è ostativo in assoluto al condono, ma occorre una valutazione caso per caso rimessa all'Autorità preposta alla tutela.

Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 1087 e 1102 (Pres. Savasta, Est. Dato)

In caso di difetto di coerenza tra la destinazione di zona (agricola) e l'insediamento assentito (intervento edilizio rivolto a realizzare una struttura turistico-recettiva) in virtù di uno speciale beneficio di legge, gli oneri di urbanizzazione devono essere quantificati in base ai parametri previsti per gli insediamenti edilizi, indipendentemente dalla circostanza dell'insistenza in zona agricola. Invero, ogni insediamento edilizio abitativo (e dunque massimamente quando esso riveste l'imponenza di un intervento di edilizia alberghiera) comporta l'insuperabile necessità di correlati interventi di urbanizzazione, quale che sia la destinazione di zona in cui esso legittimamente si collochi. Gli oneri in discussione non sono conseguenza, d'altra parte, della destinazione di zona, ma della natura dell'intervento realizzato.

Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 1096 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Ferma l'autonomia del giudizio penale e dell'attività amministrativa in materia di repressione di abusi edilizi, a fronte delle sentenze penali e dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che conferma l'ordine penale di demolizione, il Comune deve interrogarsi sulle conseguenze di ciò sul piano amministrativo.

È tuttavia illegittimo l'atto di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria posto in essere dal Comune in ritenuta applicazione di un doveroso automatismo, senza

procedere a un suo autonomo e concreto apprezzamento circa la legittimità della sanatoria, di cui dare atto nel provvedimento di autotutela.

L'efficacia extrapenale della sentenza penale è ravvisabile ex art. 654 c.p.p. solo "quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale". La nozione di "fatti materiali" deve essere limitata alla realtà fenomenica, materiale e storica che ha determinato il convincimento del giudice penale e non può essere anche riferita all'ulteriore procedimento di sussunzione logica del materiale probatorio svolta dal giudice stesso anche attraverso processi argomentativi (la cui articolazione non riguarda l'accertamento del fatto, ma la valutazione di esso). L'efficacia del giudicato penale è, dunque, limitata all'accertamento positivo o negativo dei fatti materiali nella loro oggettività naturalistica; in altri termini, il vincolo derivante dal giudicato penale concerne i fatti nella loro realtà fenomenica e, cioè, condotta, evento, nesso di causalità con esclusione di anti-giuridicità, colpevolezza e di qualsiasi altra questione che, derivando dai fatti accertati, può assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti controversi.

Sez. II, sent. 12 aprile 2021, n. 1144 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

In materia di condono, il parere dell'autorità preposta al vincolo deve considerarsi necessario anche rispetto ad opere realizzate antecedentemente all'imposizione del vincolo. Ciò che dunque rileva, rispetto all'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, è il regime vigente al momento della pronuncia, a prescindere dall'epoca in cui è sorto il vincolo stesso.

Sez. I, sent. 26 aprile 2021, n. 1309 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

In sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alla destinazione impressa agli immobili adiacenti, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità. Tale discrezionalità sussiste anche con riguardo all'adempimento delle scelte poste a carico degli enti locali circa gli immobili da destinare alle forze dell'ordine. Infatti: i) il d.l. n. 95 del 2012 ha stabilito che "Le Regioni e gli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà"; ii) l'art. 1, comma 500 della L. n. 208 del 2015 ha introdotto nel tessuto normativo dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, il comma 4-bis, ai sensi del quale "per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di

competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate"; iii) l'art. 97 della l.r. sic. n. 17 del 2004 prevede che "i Comuni possono cedere in uso locali di loro proprietà ovvero concorrere alle spese di locazione dei locali da adibire a sede delle Forze dell'ordine". Dal complesso di norme citate risulta dunque la competenza dell'autorità urbanistica locale all'assunzione di tali determinazioni con la stessa discrezionalità di cui è titolare nell'ordinario esercizio della pianificazione urbanistica.

Sez. III, sent. 10 maggio 2021, n. 1511 (Pres. Burzichelli, Est. Elefante)

Per le opere di urbanizzazione primaria e le aree ad esse destinate realizzate sulla base di una concessione edilizia che richiama una precedente convenzione di lottizzazione e la delibera del Consiglio Comunale con la quale era stato approvato il piano di lottizzazione presupposto, il comune avrebbe dovuto scomputare dall'importo integrale astrattamente calcolato l'incidenza delle opere realizzate e delle aree cedute e, quindi, determinare quanto da corrispondere in via residuale a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

La mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e, pertanto, tale da indurre a fare applicazione del disposto dell' art. 2697 c.c. e dell'art. 64 comma 4, c.p.a., che - in analogia con quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall' art. 166 comma 2, c.p.c. - autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero, sebbene la P.A. abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, essa ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombeni istruttori disposti dal G.A., in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti.

Sez. III, sent. 10 maggio 2021, n. 1512 (Pres. Burzichelli, Est. Elefante)

Il concetto di variazione essenziale attiene alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle "varianti", che pur attenendo alla stessa, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario. Mentre, dunque, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (*rectius*, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a

costruire, le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

Sez. II, sent. 13 maggio 2021, n. 1530 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

L'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, la trascrizione del provvedimento sanzionatorio e l'avvenuta immissione nel possesso del bene non costituiscono preclusione al condono edilizio; vi ostano solo la intervenuta demolizione dell'immobile abusivo o la sua effettiva utilizzazione a fini pubblici dopo l'acquisizione. Pertanto, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, l'annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere ivi realizzate (combinato disposto art. 39, comma 19 L. 724/1994 e art. 43 L. 47/1985).

Sez. III, sent. 14 maggio 2021, n. 1579 (Pres. Burzichelli, Est. Cumin)

L'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria, attuato senza preliminare accesso all'immobile oggetto della domanda presentata, tuttavia motivato sulla mera reiterazione di precedente atto dello stesso ufficio, costituendo motivazione *per relationem* del provvedimento impugnato, lo rende di fatto illegittimo.

Sez. II, sent. 31 maggio 2021, n. 1769 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Il rinvio al concetto di superficie utile, contenuto nell'art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42/2004, non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tale concetto assume in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di una definizione tecnica non specificata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia. L'art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004 ha riguardo, quale causa generale ostativa alla sanatoria, alle sole superfici utili, mentre le c.d. "superfici accessorie", sebbene determinanti un mutamento dello stato dei luoghi esterni, non possono ritenersi automaticamente ostative all'autorizzazione postuma paesaggistica e per le stesse è necessario verificare la compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall'area in cui l'intervento edilizio è stato realizzato.

Sez. III, sent. 14 giugno 2021, n. 1940 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

Il decorrere dei termini di prescrizione decennale per richiedere il versamento della rata non pagata relativa agli oneri di urbanizzazione, decorre dall'intervenuta comunicazione di fine lavori fatta dai ricorrenti.

Sez. III, sent. 18 giugno 2021, n. 1997 (Pres. Cabrini, Est. Caminiti)

La presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l'interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi. Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono, ma è tenuto a sanzionare le opere con l'ordinanza di demolizione.

L'aver modificato le opere per cui è stato richiesto il condono, operate successivamente alla richiesta, comporta la mancata copertura dei suddetti interventi con il chiesto condono, per cui risulta doverosa la demolizione.

Sez. II, sent. 13 luglio 2021, n. 2284 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

L'ordinanza di demolizione di un immobile sottoposto a sequestro giudiziario (penale o civile) non può essere ritenuta nulla, ai sensi dell'art. 21 *septies* L. n. 241 del 1990, per mancanza di un elemento essenziale dell'atto, costituito dalla possibilità giuridica dell'oggetto del comando, ma va considerata carente di esecutività, in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro e per tutta la durata dello stesso. Ciò consente di conciliare l'interesse pubblico alla tutela del territorio con l'interesse del privato a non vedersi ascritta alcuna responsabilità per l'ingiunzione rimasta ineseguita. Il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre infatti sin quando l'immobile rimane sotto sequestro. Ne consegue l'invalidità degli eventuali provvedimenti irrogativi di sanzioni pecuniarie adottati ai sensi dell'art. 31, comma 4 *bis*, D.P.R. n. 380/2001 in conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. Allorquando l'efficacia del sequestro venga a cessare, l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, temporaneamente sospesa, si riespanderà in automatico e l'ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo. Una volta dissequestrato l'immobile di cui si tratta, una tale automatica riespansione non può comunque conculcare il diritto del soggetto ingiunto di eseguirne spontaneamente la demolizione, prestando ottemperanza al relativo ordine, entro il termine di legge. Onde tutelare questo diritto, pertanto, l'amministrazione, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l'ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all'interessato, concedendogli un nuovo termine per l'eventuale ottemperanza.

Sez. III, sent. 26 luglio 2021, n. 2451 (Pres. Est. Burzichelli)

La peculiare natura giuridica della CILA non preclude all'Amministrazione l'esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori, implicitamente previsti dall'art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001, nel caso in cui l'attività libera non coincida con l'attività ammessa, con la conseguenza che, in legittima applicazione del potere che al Comune compete

in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, l'Amministrazione può ben esercitare il potere di annullamento di cui all' art. 21- nonies della legge n. 241/1990 .

Sez. I, sent. 6 settembre 2021, n. 2732 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

In caso di opere abusive realizzate anteriormente all'apposizione del vincolo paesaggistico, che, al momento della loro realizzazione, non integravano un'ipotesi di illecito anche di carattere strettamente paesaggistico, al procedimento originato dall'istanza di sanatoria proposta al Comune, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 47 del 1985, è applicabile l'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 ad eccezione del divieto di sanatoria *ex post* stabilito dal comma 4, il quale non può trovare applicazione in un caso di insussistenza dell'illecito paesaggistico. Di conseguenza, è illegittimo il diniego di nulla osta della Soprintendenza che afferma l'esclusione della sanabilità delle opere realizzate in zone soggette al vincolo, nel caso in cui detto vincolo sia successivo alla realizzazione dell'opera.

Sez. III, sent. 7 ottobre 2021, n. 2980 (Pres. Est. Burzichelli)

Il cambio di destinazione d'uso ha tendenzialmente una sua giuridica apprezzabilità e, come tale, non può essere liberamente eseguito previa comunicazione, ma deve essere assentito mediante permesso di costruire in tutti i casi in cui esso intervenga tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e influisca in via consequenziale e automatica - come, appunto, nel caso di specie di cambio di destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione - sul carico urbanistico.

Sez. I, sent. 14 ottobre 2021, n. 3095 (Pres. Est. Savasta)

È legittimo il provvedimento dirigenziale che, rispetto ad una concessione edilizia in sanatoria con espressa riserva di conguaglio del contributo di costruzione, ha determinato l'importo di tale conguaglio sulla base delle delibere di attualizzazione delle tariffe, successivamente approvate, in osservanza di quanto disposto dall'art. 34 L.R. 37/85 (come sostituito dall'art. 14 della L. R. 19/1994). Infatti, la valutazione tardiva è possibile, purché la stessa sia relazionata all'anno di interesse (di rilascio della concessione) e vi sia stata espressa riserva di conguaglio, e ciò al fine di consentire un tardivo adeguamento da parte dei Comuni alla rivalutazione, cui gli stessi sono in effetti tenuti.

Sez. I, sent. 27 ottobre 2021, n. 3196 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Vanno disattese le doglianze che muovono dall'asserita formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 46 della l.r. sic. n. 17 del 2004 poiché tale previsione era da considerarsi tacitamente abrogata già alla data di presentazione della prima istanza di nulla osta paesaggistico. Con sentenza n. 155 del 2021, la Corte costituzionale è, infatti,

giunta a dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse in relazione alla suddetta disposizione in ragione dell'intervenuta tacita abrogazione della stessa sulla base dell'*iter* argomentativo che muove dal rapporto tra l'art. 46 l.r. sic. n. 17 del 2004 e l'art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990. In particolare, il nuovo testo dell'art. 23 l.r. sic. n. 10 del 1991 ha reso applicabile nella Regione Siciliana l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che esclude il silenzio-assenso nei "procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico". Dalla constatazione che si tratti di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si deve concludere che la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione dell'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della l.r. sic. n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso). Di conseguenza, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011.

Sez. I, sent. 22 novembre 2021, n. 3422 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Nell'ipotesi in cui la richiesta di nulla osta rivolta alla Soprintendenza ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004, si inserisca in una vicenda condonistica, il provvedimento espresso di nulla osta o il silenzio assenso formatosi, ed anche l'eventuale contestuale determinazione discrezionale della somma dovuta dal privato non integrano (ancora) il *dies a quo* a partire dal quale inizia a maturare la prescrizione della pretesa pecuniaria avanzata. Tenuto conto, infatti, che sulla richiesta di condono deve pronunciarsi il Comune, e che lo stesso potrebbe denegarlo per le più diverse ragioni (non afferenti al vincolo paesaggistico insistente sull'area), fino a che non sia stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria non può iniziare a prescriversi la pretesa ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Invero, ipotizzare che la prescrizione decorra dalla emissione del nulla osta e della (eventuale) coeva determinazione della sanzione costituirebbe inspiegabile errore prospettico: fino al momento in cui il Comune non concede la sanatoria, il privato non è in grado di conoscere se effettivamente potrà mantenere l'immobile, ovvero, pur a seguito della favorevole delibazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, non dovrà invece demolirlo perché il Comune riterrà di non concedere la sanatoria.

ELEZIONI

Sez. II, sent. 10 marzo 2021, n. 728 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

In materia di elezione del Consiglio comunale in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai fini della deroga all'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto al secondo turno - prevista dall'art. 4, comma 6, l.r. Sicilia n. 35/1997-, la soglia del 50 per cento dei voti validi "già" superata da altra lista

o gruppo di liste collegate va determinata all'esito complessivo della consultazione elettorale, tenendo quindi conto dei successivi apparentamenti di liste, senza che si possa fare riferimento ai soli voti validi espressi al primo turno. La soglia di sbarramento del cinque per cento, infatti, ha lo scopo di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee prevedendo un meccanismo elettorale che premia queste ultime, disincentivando la dispersione dei voti in favore delle liste che non superino le percentuali minime. L'attribuzione del premio di maggioranza costituisce, invece, un strumento diverso, individuato dalla legge elettorale per garantire la stabilità e la governabilità dell'ente locale. Pertanto, dato che i due strumenti rispondono a finalità sostanzialmente differenti, è possibile che la base di calcolo da prendere a riferimento sia individuata in due distinti momenti. Inoltre, se il legislatore regionale avesse inteso cristallizzare la suddetta percentuale (quella che inibisce l'attribuzione del premio di maggioranza) ai soli voti validi conseguiti al primo turno avrebbe dovuto farlo espressamente (così come in ambito nazionale dispone l'art. 76, comma 10, D.lgs. n. 267/2000); il che, invece, non è avvenuto. Tale lettura appare la più idonea a fornire un punto di equilibrio tra le esigenze di governabilità, cui si ispira l'istituto del premio di maggioranza, e quelle, altrettanto rilevanti, di rispettare il principio della rappresentanza democratica e, quindi, la volontà espressa dagli elettori, tenuto anche conto delle peculiarità proprie dell'espressione di voto nel turno di ballottaggio, ove non esiste più la possibilità di un voto disgiunto e si esprime solo la preferenza per il candidato Sindaco collegato ad una o più liste, incluse quelle risultanti dagli ulteriori collegamenti eseguiti dopo il primo turno ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.r. 35/1997.

ESPROPRIAZIONE

Sez. II, sent. 1 marzo 2021 n. 657 (Pres. Brugaletta, Est. Barone)

Nel caso in cui il giudice amministrativo emani una sentenza con cui dispone la necessità di porre fine all'illegittima occupazione di un bene, le modalità di esecuzione del giudicato sono costituite, alternativamente, da un accordo negoziale con la parte ricorrente che contempra l'acquisizione *ex nunc* del bene al patrimonio della P.A. occupante, ovvero dall'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327 del 2001. Quest'ultimo, quale "generale" rimedio per consentire l'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ha trovato un punto di approdo nelle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2020, n. 4/2020 e n. 2/2020. In quest'ultima, in particolare, è stato evidenziato il "carattere doveroso della funzione attribuita dall'articolo 42 *bis* all'amministrazione" e nella successiva decisione n. 4/2020 è stato ribadito che "la disciplina del procedimento espropriativo speciale ex art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001 regola, in modo tipico, esaustivo e tassativo, il procedimento di (ri)composizione del

contrasto tra l'interesse privato del proprietario e l'interesse generale cui è preordinata l'acquisizione del bene alla mano pubblica comportante la cessazione dell'illecito permanente" e che "per quanto riguarda l'amministrazione, essa è titolare di una funzione, a carattere doveroso nell'*an*, consistente nella scelta tra restituzione del bene previa rimessione in pristino e acquisizione ai sensi dell'articolo 42-bis; non quindi una mera facoltà di scelta (o di non scegliere) tra opzioni possibili, ma doveroso esercizio di un potere che potrà avere come esito o la restituzione al privato o l'acquisizione alla mano pubblica del bene. Alternative entrambe finalizzate a porre fine allo stato di illegalità in cui versa la situazione presupposta dalla norma".

Sez. I, sent. 3 maggio 2021 n. 1394 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La natura conformativa ovvero espropriativa di un vincolo preordinato alla realizzazione di un'opera non può dipendere dalla natura (pubblica o privata) del soggetto attuatore della destinazione impressa col vincolo, quanto piuttosto dalla fruizione (pubblica o privata) cui è destinata l'opera da realizzare e dalla concreta possibilità attribuita al privato di realizzare l'intervento, ponendo l'opus sul mercato al fine di sfruttarlo economicamente.

Sez. III, sent. 16 giugno 2021, n. 1968 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

La controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (oggi art. 133, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 104/2010) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non qualora siano messe in discussione "ex post" la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute o in diretta applicazione dei criteri legali) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, poiché in tal ultimo caso la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui all'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".

Sez. II, sent. 16 luglio 2021, n. 2333 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla).

La mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio per p.u. non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, tale da legittimare il proprietario ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, e non incide pertanto sulla validità del provvedimento e sugli effetti traslativi della proprietà del bene da quest'ultimo derivanti. Tali effetti devono ritenersi regolarmente prodotti alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione. Il difetto di notifica del provvedimento incide solamente, impedendone il decorso, sui termini di decadenza per l'opposizione alla stima, spettante alla cognizione del giudice ordinario.

Sez. I, sent. 29 settembre 2021, n. 2940 (Pres. Est. Savasta)

Il giudice dell'ottemperanza, a fronte di una sentenza passata in giudicato in ordine alla determinazione definitiva della indennità di esproprio, che, legittimamente, contiene solo l'obbligo di deposito della somma, può ordinare all'amministrazione, oltre che di effettuare il deposito della somma, anche di procedere al pagamento, una volta effettuate le "verifiche" cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 28 del t.u. espr.

Quindi, ove non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, la procedura di svincolo entra nel processo di ottemperanza al giudicato, con possibile ricorso al commissario ad acta anche per disporre l'ordine di pagamento; qualora, invece, tali questioni inerenti opposizioni di terzi emergano, il giudizio di ottemperanza del giudice amministrativo si arresta, venendo in rilievo l'applicazione dell'art. 29 del t.u. espr. e la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia non inerente l'esercizio del potere amministrativo ma "questioni patrimoniali" ad esso connesse, sostanziate dalla pretesa del riconoscimento e del pagamento dell'indennità all'espropriato o a soggetto terzo; pretese azionabili con azioni di accertamento e eventuale condanna davanti al giudice ordinario.

GIURISDIZIONE

Sez. I, 26 gennaio 2021, sent. n. 223 e 224 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti.

Nelle controversie di lavoro sono attratte nella competenza del giudice ordinario tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini dell'annullamento, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche relative allo *status* del lavoratore, ovvero al conferimento o revoca di incarichi dirigenziali.

In tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sez. III, sent. 11 febbraio 2021, n. 415 (Pres. Est. Burzichelli)

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso. Tale presunzione è superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Di conseguenza, la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento di eventuali provvedimenti formali relativi alla strada, atteso che il *petitum* sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione ha, in realtà, natura di accertamento petitorio.

Sez. I, sent. 1 marzo 2021, n. 616 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Le controversie sui provvedimenti con i quali il Sindaco dispone la nomina del nuovo collegio dei revisori dell'azienda municipale di trasporti, anteriormente alla scadenza di quello precedente, rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Esse attengono infatti ad atti che costituiscono espressione di poteri pubblicistici riguardanti la copertura di un ufficio pubblico, rispetto ai quali la correlata posizione del privato è di interesse legittimo, quantunque involgenti l'attività di una società a totale partecipazione del Comune, strettamente inquadrata e compenetrata nella più ampia organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico.

Sez. I, sent. 1 marzo 2021, n. 632 (Pres. Est. Savasta)

La giurisdizione sulla ordinanza-ingiunzione relativa agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione, ai sensi dell'art. 133 lett. f) c.p.a., appartiene al giudice amministrativo, anche quando tale atto sia emesso nella forma disciplinata dall'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639.

Si tratta di materia relativa alle entrate patrimoniali dello Stato, per la quale l'art. 3 r.d. n. 639/1910 non reca deroghe alle norme regolatrici della giurisdizione, in base alle quali la materia dell'edilizia ed urbanistica è attribuita nella sua interezza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sez. I, sent. 2 marzo 2021, n. 668 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

L'attività dell'autoscuola, liberalizzata ai sensi del d.lgs. 59/2010, consiste in una prestazione di servizi a carattere privatistico con valenza di pubblica utilità, come si evince dalla natura dei servizi forniti e degli interessi sottesi, dalla circostanza che gli insegnanti-istruttori devono essere riconosciuti idonei mediante specifico attestato di qualifica professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 123, co. 7) e dal fatto che le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province (art. 123, co. 2, cod. str.); in particolare, quanto agli interessi pubblici sottesi, questi attengono all'esigenza di tutelare e garantire le peculiari finalità didattico-educative dell'autoscuola, con particolare riguardo alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada. Pertanto, la controversia afferente alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, espressione pur sempre della funzione pubblica di vigilanza e controllo che la legge attribuisce alle province su attività avente valenza di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 133, co. 2 del cod. proc. amm., appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Sez. III, sent. n. 7 ottobre 2021, n. 2978 (Pres. Est. Burzichelli)

In materia di assegnazione degli alloggi popolari il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva all'assegnazione, la quale segna il momento a partire dal quale l'attività della Pubblica Amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico.

Sez. III, sent. 7 ottobre 2021, n. 2993 (Pres. Burzichelli, Est. Cumin)

In materia d'iscrizione in registri professionali, qualora l'iscrizione sia subordinata non al semplice riscontro di requisiti rigidamente prefissati dalla legge, ma a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, la posizione dell'aspirante assume consistenza

d'interesse legittimo, e le relative controversie attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo; appartengono invece al giudice ordinario se gli atti inerenti all'iscrizione ed alla cancellazione, non hanno carattere discrezionale, ma si esauriscono in un accertamento, di natura vincolata, circa i requisiti per l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sez. III, sent. 14 gennaio 2021, n. 85 (Pres. Burzichelli, Est. Leggio)

La rinuncia all'azione implica una volontà abdicativa in relazione alla pretesa sostanziale, ostativa alla riproposizione della domanda e comporta la pronuncia da parte dell'Autorità procedente con cui si prende atto della volontà del ricorrente, il che rende inammissibile la riproposizione della medesima domanda, in quanto tale decisione implica una pronuncia di merito cui consegue l'estinzione del diritto di azione, atteso che il giudice prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.

Nel processo amministrativo la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale; la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda; in quest'ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l'estinzione del diritto di azione, atteso che il giudice prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.

Sez. I, sent. 13 aprile 2021, n. 1146 (Pres. Savasta, Est. Dato)

In materia di ricorso gerarchico, il silenzio mantenuto dall'Autorità adita non si configura come una inadempienza e, dunque, non dà luogo all'impugnazione del silenzio-inadempimento, né all'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere. Tale silenzio è un mero fatto che abilita il privato interessato a ricorrere al giudice amministrativo impugnando non il silenzio dell'Autorità sovraordinata, ma il provvedimento già impugnato inutilmente in via gerarchica. Invero, sul piano normativo sostanziale, l'esperibilità in siffatte ipotesi dell'azione avverso il silenzio contrasterebbe con la lettera dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199: se il ricorso deve intendersi respinto a "tutti gli effetti", non

può evidentemente sovrapporsi un'altra disciplina del silenzio senza contraddire la lettera della norma; si può invece sostenere che l'Amministrazione resti libera di deciderlo tardivamente e le parti di impugnare la decisione tardiva. Inoltre, la sovrapposizione delle due procedure vanificherebbe completamente la *ratio* e lo scopo della norma che tende a razionalizzare e semplificare contemporaneamente la tutela delle posizioni soggettive, l'attività amministrativa e quella giurisdizionale, che sarebbero invece tutte complicate dalla doppia procedura. Infatti, dato che l'Amministrazione si è già pronunciata, è meno forte la tutela relativa al diritto di ottenere una pronuncia espressa, mentre si accentua quella rivolta ad accelerare e dare certezza alla possibilità di tutela giurisdizionale.

Sez. IV, sent. 6 maggio 2021, n. 1481 (Pres. Cabrini, Est. Bruno)

In tema di condizioni dell'azione, è inammissibile per difetto assoluto di una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento il ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di terzi, allorquando il ricorrente è animato unicamente dal dichiarato ed esclusivo intento di vedere affermata l'istanza di giustizia in sede disciplinare, attraverso la pronuncia di un provvedimento "giusto" che porti all'affermazione della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, al fine di ottenere un "vantaggio morale ed etico alla giustizia disciplinare amministrata in funzione retributiva, di prevenzione generale e di prevenzione speciale", e quindi allo scopo di coltivare non un interesse di natura patrimoniale, bensì di natura esclusivamente morale.

Sez. I, sent. 7 giugno 2021, n. 1856 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato discende l'illegittimità derivata dell'atto stesso qualora l'interessato nel ricorso abbia posto in rilievo la norma di cui trattasi, ancorché non censurandola specificamente sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità. Assume rilievo il principio secondo cui il giudice, nei giudizi pendenti, deve applicare d'ufficio le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla specificità dei motivi.

Sez. I, sent. 19 luglio 2021, n. 2360 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

Gli atti adottati dal commissario *ad acta*, in quanto ausiliario del giudice, non sono espressione di autonomo esercizio di potere amministrativo e non sono impugnabili davanti al giudice della cognizione ma sono esclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al giudice dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, co. 6, c.p.a. o innanzi al giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 117, co. 4, c.p.a. (Cons. Stato, Ad.

pl. n. 8 del 2021). Tale assetto, priva di interesse la domanda di annullamento sul prodromico parere (il quale non è frutto di una autonoma decisione procedimentale dell'Amministrazione, ma è elemento istruttorio del procedimento «giurisdizionale» di sostituzione del giudice all'Amministrazione), di guisa che nessuna caducazione automatica del provvedimento del commissario *ad acta* può predicarsi, a meno che non si consenta che il giudicato sul medesimo provvedimento del commissario *ad acta* possa vedersi negata *ab origine* ogni autorità per effetto dell'ipotetico annullamento di un atto prodromico ed istruttorio.

Sez. I, sent. 28 luglio 2021, n. 2511 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

I doveri oggettivi di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1374, 1366 e 1375 c.c., interpretati alla luce del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e che nel rapporto amministrativo gravano sia sulla parte pubblica che sul privato, rappresentano non più solo criteri per valutare la condotta delle parti di un rapporto obbligatorio, ma altresì canoni per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti anche sul piano della loro tutela processuale.

Sez. IV, ord. coll. 28 luglio 2021, n. 2527 (Pres. Est. Cabrini)

In materia di tetti di spesa delle strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale, i motivi aggiunti costituenti ricorso autonomo, in quanto aventi ad oggetto annualità successive rispetto a quella oggetto del ricorso introduttivo (in relazione al quale vi è una mera connessione occasionale), devono essere assistiti da una autonoma e specifica domanda di fissazione dell'udienza di discussione, che faccia espresso riferimento agli atti impugnati con i motivi aggiunti, pena in mancanza la necessaria dichiarazione di perenzione.

Sez. III, sent. 7 ottobre 2021, n. 2992 (Pres. Est. Burzichelli)

È competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, nel giudizio avente oggetto la graduatoria di merito formulata ai fini dell'avanzamento del militare, trattandosi di atto che costituisce l'epilogo di una procedura di selezione e di valutazione a carattere nazionale, con assetto unitario degli interessi coinvolti (e, quindi, non autonomamente scindibili) e ciò anche nel caso in cui le censure proposte siano riferibili alla sola situazione del ricorrente e non investano gli altri militari scrutinati, in quanto la competenza territoriale va verificata, non sulla base delle censure proposte, ma sulla scorta della natura dell'organo che ha emanato il provvedimento e degli effetti dell'atto, i quali trascendono il singolo soggetto interessato e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente comunque una pluralità di soggetti.

Sez. III, sent. 9 dicembre 2021, n. 3722 (Pres. Est. Burzichelli)

Il giudizio amministrativo è governato dal principio dispositivo e il ricorrente ha l'onere di produrre in giudizio gli atti amministrativi richiamati nelle proprie difese, in quanto egli è titolare del diritto di accesso, sicché può richiedere all'Amministrazione i documenti di suo interesse, restando salvi i poteri istruttori del giudice nel caso in cui l'accesso sia, legittimamente o meno, negato.

Sez. I, sent. 22 dicembre 2021, n. 3880 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

È inammissibile il ricorso notificato all'unico controinteressato non costituito presso l'ufficio pubblico dove presta servizio, qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta a mani proprie, bensì ad altra persona addetta a quell'ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. – direttamente applicabile al giudizio amministrativo in virtù del richiamo operato dall'art.39, co.2, del c.p.a. –, di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all'ufficio", si riferisce esclusivamente agli uffici privati dove l'interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche agli uffici pubblici. Ne deriva, che la notificazione al consigliere comunale effettuata presso la casa comunale e consegnata al soggetto addetto alla ricezione delle notificazioni è nulla. A fronte di tale nullità, va disposta la rinnovazione della notificazione al controinteressato, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, co. 4, del c.p.a., nella parte in cui subordinava la possibilità di rinnovazione della notifica nulla, in caso di mancata costituzione del soggetto intimato, all'assenza di una causa imputabile al notificante.

INTERDITTIVE

Sez. I, sent. 25 gennaio 2021, n. 212 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La misura interdittiva antimafia non può trovare valido sostegno in un unico controllo di polizia in cui è stato coinvolto il titolare di una ditta che intenda partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, dal momento che la rilevata frequentazione di personaggi sospetti non è idonea, per la sua occasionalità e per l'assenza di altre circostanze sintomatiche della *vicinitas* ad ambienti criminali, ad assurgere a elemento indiziante del pericolo di permeabilità mafiosa.

Sez. IV, sent. 17 novembre 2021, n. 3385 (Pres. Cabrini, Est. Francola)

Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità

organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il "50% + 1" di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale. Il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento. L'introduzione delle misure di prevenzione è stata dunque la risposta cardine dell'Ordinamento per attuare un contrasto all'inquinamento dell'economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia. La sopra richiamata funzione di "frontiera avanzata" dell'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi.

Sez. I, sent. 22 dicembre 2021, n. 3872 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il mutamento del quadro indiziario esistente all'epoca dell'adozione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 d.lgs. 159/2011, per effetto di sentenze assolutorie sopravvenute, non consente alla parte ricorrente di conseguire la demolizione dei provvedimenti interdittivi avversati, poiché non ne inficia la loro validità. Una siffatta sopravvenienza assolutoria, pertanto, potrà, se del caso, essere rappresentata alla Prefettura, in sede di aggiornamento dell'informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, ma non inficia la validità del provvedimento interdittivo il quale resta valido in quanto fondato su risultanze al tempo esistenti e tutt'altro che rassicuranti, sul piano della probabilità cruciale, in ordine alla impermeabilità dell'impresa a logiche mafiose sino a quel momento delle indagini emerse. È, dunque, compito della Prefettura prendere in considerazione le eventuali sopravvenienze per (ri)valutare l'effettiva ed attuale esistenza di elementi che continuino (o meno) a giustificare la valutazione di permeabilità mafiosa che fonda l'informazione interdittiva e ciò, si aggiunge, nel rispetto dei principi di cui al sopravvenuto d.l. n. 152 del 2021.

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Sez. I, sent. 18 gennaio 2021, n. 148 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

L'assenza di un accertamento sulla sussistenza della paventata situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per la sicurezza e l'incolumità pubblica, e la mancanza dell'indicazione da parte del Comune di non potere intervenire con gli ordinari strumenti tipizzati dal legislatore, rende illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui si ordina la rimozione di un cancello per ripristinare il libero transito su un tratto di strada.

Sez. I, sent. 28 dicembre 2021, n. 3958 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti, di cui agli artt. 50 e 54 TUEL, con cui si vieta la sperimentazione/installazione di impianti e apparecchiature per la trasmissione del segnale radiomobile con tecnologia 5G. Siffatte ordinanze, infatti, costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento giuridico in presenza di presupposti tassativi, di stretta interpretazione, per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale per le quali il legislatore non può configurare poteri di intervento tipici. Ne consegue che restano estranee a siffatto ambito applicativo le fattispecie relative alla sperimentazione/installazione di impianti e apparecchiature per la trasmissione del segnale radiomobile con tecnologia 5G posto che nessun pericolo derivante dalla diffusione di siffatta tecnologia risulti, allo stato, scientificamente accertato; né ricorrono gli ulteriori requisiti dell'imprevedibilità in relazione a situazioni eccezionali, a fronte dell'esistenza di ordinari strumenti, giusta la regolamentazione di cui alla l. n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"). L'orientamento giurisprudenziale circa la illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti in esame risulta, peraltro, oggi recepito dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 (art. 38, comma 6).

OTTEMPERANZA

Sez. I, sent. 9 febbraio 2021, n. 385 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

La presenza di un giudicato successivo a quello azionato che preclude la restituzione delle somme richieste impedisce, comunque, la pronuncia accertativa dell'obbligo di provvedere a carico dell'Amministrazione secondo lo schema proprio degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Infatti, secondo principio consolidato in giurisprudenza, nel caso di

coesistenza di due giudicati tra loro inconciliabili, si deve dare prevalenza all'ultimo quando le pronunce riguardino l'identico oggetto e siano state emesse tra le medesime parti. Detto principio trova applicazione anche nel caso in cui la pronuncia successiva sia costituita da una ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., in quanto anche questa è idonea a passare in giudicato. L'asserita diversa natura dei due provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo a giudicati contrastanti non assume, dunque, alcuna rilevanza ai fini del contrasto tra gli stessi.

Sez. I, sent. 25 novembre 2021, n. 3504 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima. Alla luce di tali principi, deve ritenersi inammissibile la richiesta di ottemperanza alla sentenza con cui l'amministrazione è stata condannata a concludere il procedimento finalizzato all'atto di aggiudicazione definitiva, nel caso in cui l'amministrazione, prima della pubblicazione della sentenza, abbia disposto la revoca del bando di gara e degli adempimenti consequenziali e tale provvedimento sia divenuto inoppugnabile. Infatti, l'emanazione di un atto amministrativo che rende impossibile l'esecuzione in forma specifica – antecedente alla sentenza e non conosciuta dal giudice che l'ha emessa – non è fatto irrilevante rispetto all'esecuzione del giudicato, essendo invece interesse della parte ricorrente eliminarlo dal mondo giuridico (con l'azione caducatoria).

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sez. I, sent. 3 febbraio 2021, n. 358 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Ai fini dell'esame di abilitazione alla professione forense, non sussiste alcun obbligo per le commissioni esaminatrici di procedere a domanda mediante sorteggio di domande precostituite, a differenza di quanto previsto nei concorsi pubblici.

Sez. I, sent. 17 febbraio 2021, n. 545 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

La revoca implicita, in linea di principio, è ammissibile quando l'Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i

contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, congiungendosi tra loro i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e della possibilità di desumere in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà. Allorquando una determinata situazione di fatto o di diritto, pure in mancanza di un espresso riferimento, possa ritenersi presupposta rispetto alla formazione del consenso dei contraenti (o anche di uno solo di essi, ma con il riconoscimento da parte dell'altro), il suo venir meno assume rilievo per l'esistenza e l'efficacia del contratto, sempreché si tratti di circostanza ad esso esterna e di presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui verificarsi (o il cui venir meno) sia del tutto indipendente dalla volontà dei contraenti. La presupposizione è, quindi, caratterizzata da tre requisiti: a) la comune consapevolezza delle parti; b) la certezza; c) l'oggettività dell'evento. Per quanto riguarda la consapevolezza delle parti, entrambi i soggetti devono essere a conoscenza del motivo che nasce come condizione del consenso, nonostante questo non sia esplicitamente inserito nel contratto; in ordine alla certezza, invece, il presupposto deve essere percepito come certo (poiché l'incertezza importerebbe che il contraente abbia accettato il rischio del successivo mutamento); infine, l'oggettività dell'evento va riferita alla circostanza secondo la quale, qualora quell'evento prefigurato dalle parti venga a mancare, ciò deve dipendere da circostanze estranee alla volontà dei contraenti.

Sez. I, sent. 21 giugno 2021, n. 2002 (Pres. Savasta, Est. La Greca)

La disciplina di proroga di efficacia dei titoli dettata dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 è, su un piano generale, accessiva al riparto di competenze sul procedimento (e del provvedimento finale) cui essa è di volta in volta riferita, di guisa che è all'assetto di competenze inerente al provvedimento oggetto di proroga che deve farsi riferimento per stabilirne l'operatività. Quanto al procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di stazioni radio base, va anzitutto escluso che esso rivesta una natura edilizia e che una tale connotazione possa recuperata in ragione delle specifiche fasi procedurali, trattandosi di una lettura, questa, volta a minare l'unitarietà dell'*iter* autorizzatorio tratteggiato dalla disciplina UE e dal Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. n. 259 del 2003 (e richiamato in ambito regionale con l.r. sic. n. 17 del 2004, art. 103). In merito alla riconducibilità del suddetto procedimento alle competenze statali, va evidenziato che, in linea con le prescrizioni eurounitarie, l'art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, ha dettato una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di

procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza (Corte cost. n. 336 del 2005). Le suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita, che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame. In presenza di una piena competenza statale sul procedimento base di autorizzazione all'installazione di stazioni radio base, non può, dunque, che affermarsi l'operatività della disciplina statale di proroga termini anche nei confronti degli enti locali della Regione Siciliana, trattandosi di materia esclusa dai settori in cui la Sicilia gode di autonomia legislativa speciale (malgrado il formale richiamo del Codice avvenuto con l.r. sic. n. 17 del 2004). L'assetto unitario della disciplina *in subiecta* materia induce, dunque, a ritenere applicabile in ambito regionale siciliano la proroga termini ex art. 103 D.L. n. 18 del 2020, quantunque non oggetto di espresso richiamo legislativo locale.

PROVVEDIMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS

Sez. II, decr. 18 gennaio 2021, n. 60 (Pres. Est. Brugaletta)

Va respinta l'istanza di sospensione, proposta ai sensi dell'art. 56 c.p.a., dell'ordinanza sindacale del Comune di Messina n. 18 del 17/01/2021 nella parte in cui, con riferimento alle attività di ristorazione, al punto 3.2 vieta la vendita con asporto, in quanto, nel giudizio di comparazione tra gli interessi pubblici e privati rilevanti nella fattispecie, devono essere considerati prevalenti l'interesse pubblico alla tutela dalle emergenze sanitarie nonché quello per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, perseguiti dagli impugnati provvedimenti, rispetto agli interessi privati di carattere meramente economico di cui è portatrice parte ricorrente. Va peraltro evidenziato che il provvedimento sindacale da ultimo adottato ha efficacia fino al 29 gennaio 2021 e non dispone comunque la chiusura dell'attività in questione, che può essere effettuata, nel periodo considerato, con consegna a domicilio.

Sez. I, decr. 19 gennaio 2021, n. 64 (Pres. Est. Savasta)

Non va accolta la domanda di sospensione proposta, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., dai titolari di studi professionali con sede nel Comune di Messina nei confronti dell'ordinanza del sindaco di Messina n. 18 del 17/01/2021, nella parte in cui subordina lo svolgimento delle attività professionali alla condizione che "sia limitato il ricevimento della clientela alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente". Appare

evidente, infatti, che il chiesto criterio dell'urgenza per accedere allo studio professionale imposto dall'Ordinanza impugnata è lo stesso che consente ogni tipo di mobilità in periodo emergenziale, segnatamente nelle c.d. zone rosse. In altri termini, il dispositivo del provvedimento contestato appare, per un verso, "neutro" (non impedendo l'accesso allo studio del professionista, chiamato soltanto a regolamentarlo), per un altro, coerente con la particolare sopravvenuta situazione emergenziale del Comune di Messina, riconosciuta "zona rossa" con Ordinanza Pres. Sicilia 7/2021 del 9.1.2021, ancor prima dell'intera Regione (cfr. Ordinanza Pres. Sicilia 10/2021 del 16.1.2021). Conclusivamente, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della misura cautelare, poiché il provvedimento, per un verso, non preclude l'esercizio del diritto al lavoro e del diritto di difesa dei cittadini, asseritamente violati, per un altro, appare supportato da una motivazione relativa a una situazione emergenziale peculiare del Comune di Messina.

Sez. III, decr. 21 gennaio 2021, n. 65 (Pres. Est. Burzichelli)

Deve essere accolta la domanda di sospensione proposta, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., nei confronti dell'ordinanza del Sindaco di Melilli dell'11 gennaio 2021, nella parte in cui dispone la sospensione dei servizi di assistenza domiciliare degli anziani per l'intero territorio comunale, dal 12 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021. Il Sindaco, infatti, può certamente disporre misure particolari in ragione della particolare situazione locale, incrementando le misure disposte a livello nazionale e regionale con riferimento all'esigenza di fronteggiare l'emergenza epidemiologica; ciò, tuttavia, deve avvenire all'esito di un'esauritiva istruttoria, tramite adeguate motivazioni e con decisioni che non appaiano manifestamente irragionevoli. Nel caso di specie, non si comprendono esattamente le ragioni che imporrebbero misure locali più restrittive con riferimento al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, tanto più che esso non implica alcuna forma di assembramento e che, onde prevenire il contagio, appare sufficiente l'uso appropriato di mascherine e igienizzanti. Va evidenziato, inoltre, come tale decisione comporti l'interruzione, senza alcuna alternativa praticabile, di un servizio sociale di particolare importanza.

Sez. IV, decr. 13 febbraio 2021, n. 102 (Pres. Est. Cabrini)

Va respinta l'istanza di misura cautelare monocratica, di cui all'art. 56 c.p.a., relativa al provvedimento con cui l'Assessore della Salute della Regione Siciliana ha disposto la sospensione della somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino. Malgrado i ricorrenti assumano che potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, sia per il mancato completamento del ciclo vaccinale, sia per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale

composto da altre due dosi, deve essere evidenziato: quanto al primo profilo, che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione *quo ante* a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto; quanto al secondo profilo, che il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendovi alcuna evidenza scientifica che l'effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all'utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell'EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse.

Sez. IV, decr. 9 aprile 2021, n. 181 (Pres. Est. Cabrini)

Premesso che, in caso di didattica in presenza, gli studenti della stessa classe di un alunno positivo sono da considerarsi come “contatti stretti” a prescindere dai protocolli di sicurezza astrattamente approvati dalla scuola, deve essere respinta l'istanza di sospensione, formulata ai sensi dell'art. 56 c.p.a., del provvedimento con cui l'Asp di Enna ha disposto l'isolamento fiduciario a carico di una studentessa, fino all'esito negativo del tampone molecolare, dopo aver effettuato la quarantena di 14 giorni. Al pregiudizio paventato dalla ricorrente, infatti, è possibile facilmente ovviare sottoponendosi al TOF, che non costituisce certo trattamento invasivo.

Sez. IV, decr. 9 aprile 2021, n. 181 (Pres. Est. Cabrini)

Premesso che, in caso di didattica in presenza, gli studenti della stessa classe di un alunno positivo sono da considerarsi come “contatti stretti” a prescindere dai protocolli di sicurezza astrattamente approvati dalla scuola, deve essere respinta l'istanza di sospensione, formulata ai sensi dell'art. 56 c.p.a., del provvedimento con cui l'Asp di Enna ha disposto l'isolamento fiduciario a carico di uno studente, fino all'esito negativo del tampone molecolare, dopo aver effettuato la quarantena prevista dalla normativa. Al pregiudizio paventato dalla ricorrente, infatti, è possibile facilmente ovviare sottoponendosi al TOF, che non costituisce certo trattamento invasivo.

PUBBLICO IMPIEGO

Sez. II, sent. 7 gennaio 2021, n. 31 (Pres. Est. Brugaletta)

La sentenza del Giudice del Lavoro che abbia dichiarato il diritto del lavoratore ad ottenere spettanze retributive e abbia condannato il datore di lavoro al pagamento dei relativi arretrati, non costituisce valido titolo esecutivo nel caso in cui manchino la

previsione del *quantum* della condanna e l'accertamento della spettanza del relativo diritto. Pertanto, al fine di interpretare il giudicato e determinare le somme dovute al lavoratore creditore, è necessario adire il giudice di cognizione munito di giurisdizione.

Sez. III, sent. 27 gennaio 2021, n. 232 (Pres. Est. Burzichelli)

Al mutamento della sede originaria correlata ad una scelta esclusiva dell'Amministrazione militare la quale, per la miglior cura dell'interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto o una sua articolazione obbligando i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio, consegue il riconoscimento in loro favore dell'indennità di trasferimento prevista dall' art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, allorquando ricorrano i presupposti individuati dalla norma, con particolare riferimento alla distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore a 10 chilometri e all'ubicazione delle due sedi in Comuni differenti. Né può ritenersi che il trasferimento di un militare per soppressione e diverso dislocamento di reparto costituisca un trasferimento a domanda solo perché l'Amministrazione ha richiesto agli interessati di esprimere delle preferenze.

Sez. III, sent. 11 febbraio 2021, n. 430 (Pres. Est. Burzichelli)

In tema di forze armate, dopo la contestazione degli addebiti disciplinari, nel caso in cui il procedimento penale a carico del destinatario sia ancora pendente oltre il termine del quinquennio per la sospensione precauzionale obbligatoria, il procedimento disciplinare rimane sospeso.

Sez. I, sent. 1 marzo 2021, n. 855 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nei concorsi pubblici, i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c.

L'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l'esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita, di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore e, quindi, idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell'art. 51, co 2, c.p.c.), ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti o la sussistenza di grave inimicizia tra esse.

L'Università nell'esercizio della propria autonomia può introdurre una specifica ulteriore causa di incompatibilità, avente una propria ragione in relazione al tipo di concorso da espletare.

Sez. III, sent. 16 marzo 2021, n. 840 (Pres. Est. Burzichelli)

I termini del procedimento per la compilazione dei documenti caratteristici sono ordinatori, se non espressamente qualificati perentori dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e l'art. 688, primo comma, del d.P.R. n. 90/1990, nel sancire che «i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti», si riferisce all'esigenza che la valutazione dei soggetti all'uopo preposti non intervenga ad una distanza di tempo tale da pregiudicare l'efficacia e la credibilità del giudizio.

Sez. II, sent. 12 aprile 2021, n. 1143 (Pres. Est. Savasta)

Ai fini del computo dell'intervallo di novanta giorni tra due successivi atti, il cui superamento – a norma dell'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957- comporta l'estinzione del procedimento disciplinare, occorre avere riguardo al tempo di adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non a quello della loro notifica. Il disposto del suddetto art. 120, infatti, deve intendersi riferito al momento del perfezionamento del provvedimento amministrativo e non già alla sua notifica, che attiene alla fase dell'efficacia.

Sez. III, sent. 24 maggio 2021, n. 1663 (Pres. Est. Burzichelli)

Il premio di congedamento, previsto dall' art. 40 della legge n. 958/1986 trova il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile: tale indennità, dunque, non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo essi di un congruo trattamento retributivo.

Sez. I, sent. 19 luglio 2021, n. 2362 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

È illegittima la nomina della commissione che risulti in contrasto con il regolamento di Ateneo. Malgrado l'atto di indirizzo del MIUR, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 1208/2017 dell'ANAC, abbia “raccomandato” alle Università di ricorrere, per la designazione dei componenti di una commissione esaminatrice, alla modalità del sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale, l'auspicio del sorteggio quale

buona pratica non può legittimare le Amministrazioni a seguire un iter diverso che esorbiti dalle procedure di autolimitazione e autoregolamentazione, rappresentate dal bando e dal regolamento. Ragioni di certezza del diritto congiuntamente alla natura programmatica dell'indicazione del sorteggio nella citata delibera ANAC comportano che le Università debbano procedere ad una vera e propria modifica del regolamento ad opera dell'organo competente, non potendo il Dipartimento cambiare "in corsa" le regole di nomina della commissione deliberando l'adesione all'auspicio del Rettore.

Sez. II, sent. 29 luglio 2021, n. 2545 (Pres. Brugaletta, Est. Spampinato)

Nel caso di omessa o ritardata assunzione, il danno subito dal pubblico dipendente non può identificarsi, in astratto, nella mancata erogazione della retribuzione, occorrendo, al contrario, indicare e dimostrare, caso per caso, l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita. Infatti, il diritto alla retribuzione, in forza della natura strettamente sinallagmatica del contratto di lavoro, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio e la piena reintegrazione del patrimonio del lavoratore deve reputarsi ammissibile solo in caso di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in essere, ma non anche nel caso di illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di impiego stesso in quanto, in tale seconda fattispecie, spetta all'interessato solo il riconoscimento della medesima decorrenza ai fini giuridici attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente.

Sez. I, sent. 27 ottobre 2021, n. 3198 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Pur non essendo enti pubblici, è tuttavia pacifico in giurisprudenza che le Università non statali (o anche "Università libere" o anche "Università private"), allorché svolgono attività di pubblico interesse, sono tenute al rispetto delle stesse regole pubblicistiche applicabili alle Università statali, tra cui il reclutamento pubblicistico del personale docente in applicazione dei principi contenuti nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nella Carta europea del ricercatore ivi richiamati, ed in particolare il principio della "esperienza necessaria per valutare i candidati".

Non può escludersi che l'esperienza dei componenti della commissione possa anche (e proporzionalmente) fare riferimento alle specifiche esigenze dell'ateneo che effettua la chiamata e che possa anche attenersi ad aspetti non prettamente scientifici, ma ciò, da una parte, non esclude che la commissione sia adeguatamente composta da commissari esperti nella materia oggetto di concorso e, dall'altra, che vengano preventivamente e chiaramente indicate nel bando le specifiche (e non generiche) esigenze che prescindono dalla materia oggetto della procedura, da valutare eventualmente con il ricorso anche a commissari a tal uopo nominati.

Tuttavia, la presenza di un solo componente “esperto” (su quattro) non può ritenersi sufficiente al fine di assicurare la complessiva necessaria esperienza della commissione, per il peso del tutto marginale della sua valutazione nell’espressione del giudizio comparativo.

SILENZIO DELLE AMMINISTRAZIONI

Sez. II, sent. 20 maggio 2021, n. 1648 (Pres. Brugaletta, Est. Accolla)

Con riferimento all’ambito di operatività dell’azione sul silenzio, deve essere applicato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “nel solco delle potenzialità riconosciute dal nuovo codice del processo amministrativo (C.P.A.), ed al fine di rendere sempre più efficace e quindi effettiva la tutela avverso l’inerzia della pubblica Amministrazione, risulta acquisito che lo speciale rimedio dell’azione avverso il silenzio è esperibile non solo in presenza di condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge, ma anche in presenza di atti infra procedimentali o soprassessori, per tali dovendosi intendere quelli che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’*iter* procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto”.



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA**

IL PRESIDENTE

TAR Sicilia - Catania.Decreto
Presidenziale n.0000137.20-12-2021

VISTO l'art. 6, co. 8, l. 27 aprile 1982, n. 186, che - nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni - attribuisce al Presidente la competenza ad adottare il decreto di assegnazione dei Magistrati alle Sezioni interne, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 16 e 17 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale la detta ripartizione deve essere operata annualmente, previo interpello, tenendo conto dei limiti numerici e di permanenza minima e massima previsti, dell'esigenza di garantire la prescritta continuità degli orientamenti giurisprudenziali sezionali e dell'equilibrata composizione delle sezioni;

VISTO l'art. 18 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale l'assegnazione dei Magistrati trasferiti da altre sedi deve essere operata secondo le preferenze espresse e in ordine di anzianità di ruolo;

VISTI i Decreti Presidenziali n. 86/20 del 29.12.2020 e n. 101/2021 del 15.10.2021 relativi alla composizione delle Sezioni interne di questo Tribunale;

VISTO il DPCS del 10.8.2021, n. 197, con il quale sono stati trasferiti con decorrenza 1.1.2022 ad altra sede il Cons. Giuseppe La Greca e il Primo referendario Francesco Elefante;

VISTO il Decreto del C.P.G.A. del 24.9.2021 con il quale è stata disposta l'assegnazione a questa Sede, con decorrenza 15.10.2021, dei Referendari Pierluigi Buonomo e Valeria Ventura;

VISTO l'esito dell'interpello prot. n. 2980/21 del 23.11.2021 inoltrato ai Magistrati per esprimere le preferenze in ordine all'assegnazione alle Sezioni interne;

RITENUTO che non appare opportuno provvedere per l'anno 2022 al cambio della Presidenza della Seconda Sezione, nonostante il raggiungimento del limite quinquennale di permanenza in detta Sezione del Presidente Francesco Brugaletta, posto che lo stesso nel corso del medesimo anno sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età;

RITENUTO di dover effettuare il movimento dei Consiglieri Francesco Bruno e Giuseppa Leggio, in quanto assegnati alle Sezioni di provenienza da oltre un quinquennio, secondo la prima scelta dagli stessi espressa;

RITENUTO di dover accogliere la quasi totalità delle domande di trasferimento, almeno nella prima richiesta subordinata, all'esito dell'interpello;

RITENUTO di dover riassegnare i Magistrati nelle Sezioni, essendo possibile, avendo riguardo alla maggiore anzianità di servizio e alla equa redistribuzione in considerazione delle singole qualifiche possedute;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione definitiva dei Referendari di prima nomina Pierluigi Buonomo e Valeria Ventura;

RITENUTO, pertanto, di dover così procedere: Prima Sezione, di seguito al trasferimento ad altra sede del Cons. Giuseppe La Greca, viene assegnato, previa sua audizione, il Cons. Agnese Anna Barone, trasferita d'ufficio dalla Seconda Sezione; Seconda Sezione, conseguentemente, sul posto

resosi vacante, viene assegnato il Referendario Maurizio Antonio Pasquale Francola; Terza Sezione, di seguito al necessario movimento del Cons. Giuseppa Leggio, viene assegnato il Cons. Francesco Bruno e, inoltre, di seguito al trasferimento ad altra sede del Cons. Francesco Elefante, viene assegnato il Referendario Valeria Ventura; Quarta Sezione, di seguito al necessario movimento del Cons. Francesco Bruno, viene assegnato il Cons. Giuseppa Leggio e, di seguito al trasferimento del Referendario Maurizio Antonio Pasquale Francola, viene assegnato il Referendario Pierluigi Buonomo.

RITENUTO che siffatti movimenti garantiscono la necessaria rotazione stabilita dalle disposizioni interne stabilite dal C.P.G.A.;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DECRETA

Art.1

Con decorrenza 1.1.2022 la composizione delle quattro Sezioni interne della Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia è la seguente:

PRIMA SEZIONE

Pancrazio Maria Savasta	Presidente
Agnese Anna Barone	Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti	Primo Referendario
Giovanni Giuseppe Dato	Referendario

SECONDA SEZIONE

Francesco Brugaletta	Presidente
Diego Spampinato	Consigliere
Maurizio Antonio P. Francola	Referendario
Salvatore Accolla	Referendario

TERZA SEZIONE

Daniele Burzichelli	Presidente
Francesco Bruno	Consigliere
Gustavo Giovanni Cumin	Consigliere
Valeria Ventura	Referendario

QUARTA SEZIONE

Federica Cabrini	Presidente
Giuseppa Leggio	Consigliere
Emanuele Caminiti	Referendario
Pierluigi Buonomo	Referendario

Art. 2

Il Segretario Generale curerà l'inoltro del presente Decreto ai Sigg. Magistrati, al Personale del Tribunale, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Sig. Presidente del T.A.R.

Sicilia, sede di Palermo, e provvederà a richiederne la pubblicazione sul sito della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
Dott. Pancrazio Savasta



Savasta Pancrazio
Maria
20.12.2021 12:57:13
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il 20.12.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Letizia Pittari



Maria Letizia
Pittari
20.12.2021
12:35:43
GMT+00:00



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6), L. 27 aprile 1982, n. 186, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a individuare criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo il quale all'inizio di ciascun anno il Presidente della Sezione Staccata effettua la ripartizione delle materie tra le sezioni interne "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

VISTI i decreti presidenziali n. 87/20 del 29.12.2020 e 44/21 del 22.4.2021, recanti la disciplina della ripartizione delle materie tra le sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia;

CONSIDERATO che appare necessario operare ulteriori modifiche al vigente riparto di materie, al fine di consentire il tendenziale equilibrio del carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni interne, tenuto conto anche delle pendenze complessive di ciascuna sezione rilevate nell'anno 2021;

DECRETA

Art. 1

La ripartizione per materie dei ricorsi tra le quattro sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia è stabilita come segue fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, sino alla data di eventuale modifica mediante apposito Decreto Presidenziale (con la precisazione che vengono evidenziate in grassetto le modifiche della ripartizione delle materie rispetto a quelle previgenti):

SEZIONE PRIMA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle università);
- Protezione civile;
- Polizia amministrativa;
- Viabilità;
- Pubblica sicurezza.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.), negli ambiti provinciali di Messina;
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nei predetti ambiti provinciali.

ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici comprese le università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi, e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti locali e consorzi di società concessionarie di servizi pubblici (ivi compresi i bilanci);
- Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici;
- Rapporti di servizio a carattere onorario.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare;
- Editoria;
- Telecomunicazioni e radiotelevisione;
- Agricoltura e Artigianato;
- Turismo;
- Caccia e pesca;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per impianti per uso industriale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico), **ivi compresi atti autorizzativi presupposti**;
- Provvedimenti, di competenza della Sezione Staccata, concernenti la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche regionali, ai sensi della direttiva 94/22/CE;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Messina.

- Professioni e mestieri (abilitazione, iscrizione in albi, anche fiduciari delle Amministrazioni, ove autonomamente impugnati, ecc.) e relativa disciplina.

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale civile, compresi i relativi provvedimenti concorsuali di accesso.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale della Regione, delle provincie e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni già capoluogo di provincia.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza);
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE SECONDA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Formazione professionale.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E ALTRI PROCEDIMENTI ABLATORI

- Dichiarazioni di pubblica utilità, espropriazioni e occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche disposte in favore di soggetti privati;
- Requisizioni;
- Imposizioni di servitù pubbliche.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Industria, commercio e relative attività ausiliarie (servizi di pubblicità, ecc.), salva la competenza di altre sezioni;
- Cave e miniere,
- Impianti distribuzione di carburante;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Catania.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.) nell'ambito provinciale di Catania;
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale.

AMBIENTE – BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI

- Tutela dell'ambiente;
- Tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, limitatamente alle sanzioni applicate e, comunque, **ove non direttamente connessa a questioni relative a edilizia e urbanistica.**

PUBBLICO IMPIEGO

- Controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato, ancora devolute alla giurisdizione del G.A., alle dipendenze dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, nonché alle dipendenze di altri enti e soggetti pubblici, non attribuite alla competenza di altre sezioni;
- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato, non attribuite alla competenza di altre sezioni;
- Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A.;
- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N..

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

- Incarichi e convenzioni per collaborazioni esterne continuative e occasionali, compresi quelli con gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza);
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.
- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE TERZA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI ACCESSORI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;

- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Gestione portuale e aeroportuale;
- Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe e oneri locali (ivi comprese le tasse e tariffe relative ai servizi ambientali);
- Provvedimenti concernenti la Pubblica istruzione, comprese le abilitazioni all'insegnamento, esclusa quella universitaria;
- Servizio militare (volontario e di leva) e servizio civile nazionale;
- Servizi sociali, servizi socio-assistenziali (ivi compresi quelli del settore scolastico) e volontariato.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Trasporti pubblici di linea e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.)
- Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza, autonoleggio;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Enna e Siracusa.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.) nell'ambito provinciale di Enna e Siracusa.
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale.

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale militare e militarizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti.

VARIE

- Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e relative concessioni e autorizzazioni;
- Affitto fondi rustici;
- Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare;
- Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza);
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.
- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

-

SEZIONE QUARTA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI ACCESSORI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Misure di contrasto alla criminalità organizzata, autonomamente impugate;
- Attività e prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico);
- Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, provvedimenti ex art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, ecc.);
- Immigrazione e concessione della cittadinanza;
- Sport, giochi e scommesse;
- **Distribuzione e vendita di generi di monopolio.**

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Contributi e finanziamenti;
- Fondi strutturali comunitari e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T., ecc.;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nelle province di Ragusa.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, ecc.) nell'ambito provinciale di Ragusa;
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio nel predetto ambito provinciale.
-

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza).
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.
- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Art. 2

Assegnazione dei ricorsi

All'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati dal precedente art. 1, provvede, secondo le vigenti disposizioni formalizzate nel SIGA, il Presidente della Sezione Staccata o, in caso di assenza o impedimento, gradatamente, i Presidenti delle altre Sezioni interne.

Nei casi in cui venga proposta istanza di decreto cautelare *ante causam* o monocratico, le relative istanze dovranno essere segnalate dall'Ufficio ricezione, rispettivamente, al Presidente della Sezione Staccata **e ai Presidenti** e alle Segreterie delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

Art. 3

Ricorsi in materie non espressamente regolate dall'art. 1

I ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate all'art. 1 saranno assegnati in base al criterio residuale della loro maggiore analogia con quelle ivi espressamente previste.

I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato.

Art. 4

Ricorsi presupposti e/o connessi

I ricorsi presupposti e/o connessi incardinati presso Sezioni diverse, per i quali non risulta possibile autonoma decisione, verranno decisi dalla Sezione competente per il ricorso più datato.

Art. 5

Modifica dell'assegnazione

Nei casi in cui (prima dell'emanazione di qualunque ordinanza collegiale istruttoria o cautelare, o di sentenza parziale) il Presidente della Sezione interna o i difensori delle parti deducano motivatamente l'erroneità dell'assegnazione, chiedendo l'assegnazione e il contestuale trasferimento del ricorso ad altra sezione, il Presidente della Sezione Staccata provvederà secondo le modalità previste dal SIGA.

Alla modifica dell'assegnazione, con contestuale trasferimento del ricorso ad altra sezione, il Presidente della Sezione Staccata potrà provvedere (nei modi indicati al precedente comma) d'ufficio, direttamente o su segnalazione degli uffici di segreteria, sempreché non sia intervenuto alcun provvedimento collegiale istruttorio, parziale o cautelare.

L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso a una sezione interna potrà altresì essere rilevata sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione stessa, anche al momento della prima trattazione collegiale. In tal caso la relativa deduzione sarà formulata nel verbale, con l'indicazione di quale materia si tratti e della sezione interna ritenuta competente, disponendo contestualmente l'invio di copia del verbale al Presidente della Sezione Staccata, affinché si pronunzi.

Successivamente all'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al comma secondo, il trasferimento di uno o più ricorsi alla Sezione effettivamente competente potrà essere disposto dal presidente della Sezione Staccata soltanto nelle ipotesi di connessione di due o più ricorsi pendenti innanzi a sezioni diverse.

Art. 6

Rimessione del fascicolo ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

I ricorsi per i quali, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è stata rimessa la causa con rinvio dal C.G.A. per la Sicilia a questo Tribunale sono assegnati automaticamente alla Sezione subito successiva a quella che ha adottato la decisione riformata, mentre quelli della Quarta sono attribuiti alla Prima Sezione.

Nell'ipotesi in cui, comunque, in considerazione della rotazione dei Magistrati nelle Sezioni, in quella di destinazione non vi sia un numero di almeno tre componenti diversi da quelli originari, il Presidente del Tribunale, o in sua assenza o impedimento, gradatamente i Presidenti delle Sezioni successive, procederanno con apposito Decreto alla individuazione di ulteriori Magistrati per la composizione del Collegio giudicante, in maniera da garantire l'estraneità dal giudizio originario di ciascuno dei componenti.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente decreto **entrerà in vigore l'1.1.2022.**

La ripartizione stabilita agli articoli precedenti è efficace dalla predetta data, fermo restando tutte le assegnazioni già intervenute e i fascicoli già trattati e non definiti dalle Sezioni, che, pertanto, resteranno assegnati alle stesse fino alla definizione del giudizio, salvo quanto previsto agli artt. 4 e 5, comma 4.

In ragione della diversa ripartizione delle materie verranno verificati i flussi in entrata, al fine di disporre eventuali opportune variazioni nel corso dell'anno.

Art. 8

La Segreteria Affari Generali e del Personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e a tutti gli altri magistrati, nonché all'Ufficio ricezione ricorsi e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Il predetto Ufficio è incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sezione Staccata, nelle sale avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catania, 31.12.2021

Il Presidente

(Dr. Pancrazio Maria Savasta)

Depositata in Segreteria il 31.12.2021
Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Letizia Pittari

 Maria Letizia Pittari
31.12.2021
12:08:30
GMT+00:00

 Savasta Pancrazio
Maria
31.12.2021
12:55:45
GMT+01:00



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

CALENDARIO
CAMERE DI CONSIGLIO E UDIENZE ANNO 2022

mesi	2022								Udienze Straordinarie	
	Prima		Seconda		Terza		Quarta			
	c.c.- ud.		c.c. - ud.		c.c. - ud.		c.c. - ud.			
Gennaio	12	26	13	27	12	26	13	27		
Febbraio	09	23	10	24	09	23	10	24		
Marzo	09	23	10	24	09	23	10	24	14	
Aprile	13	27	14	28	13	27	14	28		
Maggio	11	25	12	26	11	25	12	26	16	30
Giugno	08	22	9	23	08	22	09	23	13	27
Luglio	13	25*	14	26*	13	25*	14	26*	4	
Agosto										
Settembre	14		15		14		15			26
Ottobre	05	19	06	20	05	19	06	20		24
Novembre	09	23	10	24	09	23	10	24	14	28
Dicembre	07	14	06	15	07	14	06	15		

Ore 9:00 Ud.. – Ore 10:00 C.C.

(*) Solo Camera di consiglio. In deroga all'orario ordinario, inizio ore 9:00

DATI STATISTICI

Tribunali Amministrativi Regionali

Tabella A

Prospetto riepilogativo - Anno 2021

Sede	Ricorsi definiti						Ricorsi pendenti al 31.12.2021	Totale	% Abbattimento / Accumulo arretrato
	Ricorsi pervenuti al 31.12.2020	Ricorsi pervenuti *	con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ti			
TAR ABRUZZO L'AQUILA	1.920	447	401	83	389	15	888	-22,1%	
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	787	451	215	137	30	13	395	15,0%	
TAR BASILICATA POTENZA	691	595	646	99	32	13	790	-27,4%	
TAR CALABRIA CATANZARO	2.476	1.923	1.332	308	184	109	1.933	0,8%	
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez. st.	1.429	671	637	57	153	66	913	-16,9%	
TAR CAMPANIA NAPOLI	13.359	5.556	6.007	776	726	158	7.667	-15,1%	
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez. st.	5.766	1.981	2.120	543	546	113	3.322	-22,3%	
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	2.271	1.058	907	84	173	6	1.170	-5,0%	
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez. st.	520	357	250	19	11	5	285	14,6%	
TAR FRUII-VENEZIA GIULIA TRIESTE	157	470	190	194	13	-	397	26,8%	
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	2.785	916	484	90	219	47	840	2,2%	
TAR LAZIO ROMA	47.277	13.859	8.857	1.691	3.735	492	14.775	-2,3%	
TAR LIGURIA GENOVA	2.131	882	901	88	186	15	1.190	-13,7%	
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez. st.	1.879	1.081	805	230	196	69	1.300	-10,6%	
TAR LOMBARDIA MILANO	6.692	2.336	2.058	337	654	101	3.150	-11,5%	
TAR MARCHE ANCONA	2.487	667	527	122	207	30	886	-8,0%	
TAR MOLISE CAMPOBASSO	761	411	344	53	35	47	479	-2,6%	
TAR PIEMONTE TORINO	2.512	1.308	941	123	138	32	1.234	2,9%	
TAR PUGLIA BARI	3.792	1.346	1.361	234	426	55	2.076	-18,1%	
TAR PUGLIA LECCE - Sez. st.	3.329	1.764	1.348	186	141	55	1.730	2,3%	
TAR SARDEGNA CAGLIARI	2.293	972	716	52	223	20	1.011	-0,7%	
TAR SICILIA CATANIA - Sez. st.	9.724	2.110	2.511	259	1.552	219	4.541	-23,4%	
TAR SICILIA PALERMO	8.687	2.320	2.362	354	411	311	3.438	-12,3%	
TAR TOSCANA FIRENZE	4.259	1.666	1.378	220	498	22	2.118	-10,4%	
TAR TRENTO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	311	255	227	10	21	1	259	-6,8%	
TAR TRENTO ALTO ADIGE TRENTO	120	175	145	15	11	10	181	-2,5%	
TAR UMBRIA PERUGIA	1.514	775	929	22	78	14	1.043	-15,3%	
TAR VALLE D AOSTA AOSTA	44	56	62	4	-	1	67	-27,3%	
TAR VENETO VENEZIA	5.478	1.704	1.001	336	504	30	1.871	-2,8%	
Totale	135.451	48.112	39.662	6.726	11.492	2.069	59.949	-8,3%	



* Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattati di doppi invii)

ANNO 2021 - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Tabella "B"							
Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	UFF. DEL PROCESSO E RIC. RICORSI	ARCHIVIO + COMMESSI ALLE SEZIONI	Affari Generali	Protocollo Spedizione - Centralino
3	2	4	4	3	4	4	3

PERSONALE AMM. ASSEGNATO	3	2	4	4	3	4	3
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DEPOSITI	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	ANNULLATI	Totale
Ricorsi depositati	503	591	533	487	24	2114
MM.AA.+MM.AA.-CAUT.+56 -61 cpa	78	74	94	57		303
TOTALE	581	665	627	544	24	2417

ADUNANZE	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Totale
<i>Camere di Consiglio</i>					
Giudizi Cautelari	249	261	247	252	1009
Ottemperanza	167	172	155	125	619
Altre Tipologie	138	146	217	196	697
Totale	554	579	619	573	2325
Udienza Pubblica	474	284	874	396	2028
Totale Generale	1028	863	1493	969	4353

PUBBLICAZIONI	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Totale
Sentenze	570	447	907	551	2475
Sentenze brevi	80	30	86	61	257
Decreti dec. (sezione)	148	28	110	157	443
Decreti di perenzione	173	357	18	566	1114
Decreti cautelari	31	39	59	44	173
Decreti Presidenziali	98	55	281	152	586
Altri provvedimenti	86	62	106	123	377
Totale Generale	1186	1018	1567	1654	5429
Ordinanze cautelari	145	177	117	163	602
Ordinanze collegiali	306	196	368	221	1091
Ordinanze Presidenziali	86	0	72	151	309
TOTALE GENERALE	537	373	557	535	2002

ANNO 2021 - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

DEPOSITI	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4
Ricorsi depositati	23,79	27,96	25,21	23,04
Motivi Agg. Con misure caute	25,74	24,42	31,02	18,81
Percentuale Totale	24,04	27,51	25,94	22,51

ADUNANZE


Camere di Consiglio	Dati %			
Giudizi Cautelari	24,68	24,48	24,48	24,98
Ottemperanza	26,98	25,04	25,04	20,19
Altre Tipologie	19,80	31,13	31,13	28,12
Percentuale Totale	23,83	24,90	26,62	24,65
Udienza Pubblica	23,37	14,00	43,10	19,53
Percentuale Totale Generale	23,62	19,83	34,30	22,26

PUBBLICAZIONI

	Dati %			
Sentenze	23,03	18,06	36,65	22,26
Sentenze Brevi	31,13	11,67	33,46	23,74
Decreti dec. (sezione)	33,41	6,32	24,83	35,44
Decreti di perenzione	15,53	32,05	1,62	50,81
Decreti cautelari	17,92	22,54	34,10	25,43
Decreti Presidenziali	16,72	9,39	47,95	25,94
Altri provvedimenti	22,81	16,45	28,12	32,63
Percentuale Totale generale	21,86	18,76	28,88	30,49
Ordinanze cautelari	24,09	29,40	19,44	27,08
Ordinanze Collegiali	28,05	17,97	33,73	20,26
Ordinanze Presidenziali	27,83	0,00	23,30	48,87
Percentuale Totale Generale	26,82	18,63	27,82	26,72

ANDAMENTO DEI DEPOSITI RICORSI E MOTIVI AGGIUNTI CON MISURE CAUTELARI

Tabella B1



Andamento delle pubblicazioni per Sezioni




Tabella B2

Andamento delle Ordinanze per Sezione Tabella B3



ANDAMENTO DELLE ADUNANZE

TABELLA B4



ANDAMENTO DELLE PENDENZE AL 31 DICEMBRE		
Anni	Pendenze	Percentuale
2021	7449	Anni 2013-2021 -86,32%
2020	9724	
2019	15137	
2018	21119	2019-2021
2017	27690	-50,79%
2016	35410	
2015	42324	
2014	49662	2020-2021
2013	54445	-23,40%



ANDAMENTO DEI RICORSI PERVENUTI

Anni	Pervenuti	Percentuale
2021	2114	-27,38%
2020	1945	
2019	2026	
2018	2153	
2017	2297	
2016	2635	
2015	2911	



ANDAMENTO DEI RICORSI DEPOSITATI 2015-2021

ANNI	APPALTI	ESECUZIONE GIUDICATO	EDILIZIA URBANISTICA	ALTRI
2015	186	809	588	1328
2016	185	590	450	1240
2017	170	512	436	1178
2018	161	480	427	1135
2019	173	397	413	1026
2020	173	393	358	1021
2021	194	390	425	1129

